



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA  
NAZIONALE DILETTANTI  
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI**

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. DELEGATO 080/5699031 –SEGRETERIA 080/5699028 FAX 080/5699024  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. BARI 338/8704222- MOLFETTA 3393001804  
MAIL : [cp\\_bari@lnd.it](mailto:cp_bari@lnd.it)  
PEC : [delegazionebari.pugliand@pec.it](mailto:delegazionebari.pugliand@pec.it)  
SITO INTERNET: <http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari>

**Stagione Sportiva 2025/2026**  
**Comunicato Ufficiale N° 20 del 20 Novembre 2025**

**INIZIATIVA GIORNATA INTERNAZIONALE  
PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE**

La Lega Nazionale Dilettanti ha aderito alla Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, che ricorrerà il 25 novembre 2025.

A tale riguardo, sono state programmate diverse iniziative a cura dell'Area di Responsabilità Sociale della LND in aggiunta ad altre che si svolgeranno sul territorio.

Innanzitutto, è gradita la collaborazione per la diffusione del "1522", il numero gratuito antiviolenza e stalking, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, che accoglie le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking con operatrici specializzate.

Il C.R. Puglia LND, pertanto, invita tutte le Società dilettantistiche e giovanili affiliate a svolgere idonea attività divulgativa e a voler trasmettere con l'ausilio di uno speaker e/o di un impianto audio all'interno degli impianti sportivi – laddove possibile – i contenuti del seguente messaggio, in occasione di tutte le gare in programma in questo weekend, ovvero nelle giornate del 22 e del 23 novembre, ed eventuali anticipi del 21 e posticipi del 24 novembre.

**TESTO DA LEGGERE NEGLI STADI PRIMA DEL CALCIO D'INIZIO**

***"In vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Lega Nazionale Dilettanti sostiene il 1522, il numero antiviolenza e stalking, ed invita tutti a non rimanere indifferenti: prestare attenzione, saper cogliere i segnali e sostenere chi è in difficoltà può fare davvero la differenza".***

N.B. Per le squadre che vorranno, sarà possibile accostare alla lettura del messaggio da leggere sui campi anche il consueto segno rosso sul volto.

**COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

**Comunicato Ufficiale n. 117 del 20.11.2025 del Comitato Regionale Puglia**

## **STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 88/A DEL 20/11/2025**

Si allega al presente Comunicato Ufficiale, il C.U. n. 88/A della F.I.G.C. inerente la modifica degli artt. 28, 33, 33bis, 93, 95, 99 quater, 100, 101, 102, 103 bis, 104 e 113 delle N.O.I.F.

## **STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 89/A DEL 20/11/2025**

Si allega al presente Comunicato Ufficiale, il C.U. n. 89/A della F.I.G.C. inerente la modifica degli artt. 114, 116, 117 e 117 bis delle N.O.I.F.

## **COMUNICAZIONI L.N.D.**

Nessuna Comunicazione

## **COMUNICAZIONI C.R.**

### **Comunicato Ufficiale n. 117 del 20.11.2025 del Comitato Regionale Puglia**

#### **SEGRETERIA**

#### **COMUNICAZIONI DEL C.O.N.I. PUGLIA**

### **SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITO SPORTIVO (10 DICEMBRE | ORE 18:00)**

#### **OBIETTIVO**

Gestire oggi un'organizzazione sportiva richiede figure dirigenti altamente preparate e aggiornate: la Scuola Regionale dello Sport CONI Puglia intende rispondere in modo concreto a questo bisogno, mettendo a disposizione strumenti pratici per interpretare e applicare in modo corretto la normativa vigente.

#### **DESTINATARI**

- Presidenti, Dirigenti e collaboratori delle Società sportive
- Dirigenti e Funzionari dei Comitati Regionali delle FSN, EPS, DSA

#### **ISCRIZIONE**

Per poter partecipare al seminario è necessario effettuare l'iscrizione obbligatoria entro il 7 dicembre o fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (n. 100):

1. Compilare la **SCHEDA D'ISCRIZIONE** al seminario riportata in coda al presente Comunicato Ufficiale e inviarla all'indirizzo e-mail [territorio.puglia@coni.it](mailto:territorio.puglia@coni.it);
2. attendere e-mail di conferma di avvenuta iscrizione e invio del link per partecipare;
3. Il giorno dell'evento, accedere alla "classe virtuale" di Microsoft Teams. È necessario connettersi scrivendo nei commenti il proprio nome e cognome (5 minuti prima dell'orario di inizio dell'incontro).

#### **PROGRAMMA**

- Ore 18.00: Saluti istituzionali.
- Ore 18.10: Ing. Danilo Lattanzi, Ingegnere, Esperto in materia di sicurezza, formatore ed RSPP.
- Ruoli, obblighi, responsabilità e inquadramento delle Società Sportive in relazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Documenti e certificazioni indispensabili per garantire la tutela propria e altrui, inclusa la predisposizione dei principali strumenti richiesti dalla legge (DVR, DUVRI, Piano di Emergenza), quando previsti.

**Comunicato Ufficiale n. 116 del 20.11.2025 del Comitato Regionale Puglia**

**ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

**COMUNICATO UFFICIALE FIGC-SGS  
N. 1 DEL 11/07/2025**

Nell'ottica della programmazione della prossima stagione sportiva, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, ha pubblicato il [Comunicato Ufficiale N. 1 per l'anno 2025/2026](#), il documento che regolamenta delinea le normative e i programmi che guideranno l'attività dei giovani atleti, con una forte enfasi sul loro benessere, sviluppo educativo e integrazione sociale.

Molte le novità introdotte, che investono i vari ambiti di competenza, funzionali a un progressivo sviluppo di quanto pianificato in ogni area: dall'Attività di Base, a quella Agonistica, alle modalità di gioco, al censimento online per le società, fino al calcio femminile.

Il Comunicato Ufficiale n. 1 S.S. 2025 – 2026 del Settore Giovanile e Scolastico ed i relativi allegati sono raggiungibili cliccando sul link sottostante:

<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-sgs-20252026/>

**CONVOCAZIONI SELEZIONE TERRITORIALE  
UNDER 15 FEMMINILE APULO-LUCANIA**

Il Coordinatore Federale Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio Quarto, con riferimento allo Sviluppo dell'Attività Femminile Under 15, Selezione "Apulo Lucania" comunica l'elenco delle ragazze convocate per il giorno **Lunedì 24 Novembre 2025 alle ore 16,45 presso il Campo Comunale "A. Antonucci" S.P. 90 – BITETTO (BA)**, Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali, munite del personale kit di gioco, borraccia e parastinchi.

Team Manager Under 15 F:  
Selezionatore Under 15 F:  
Collaboratore tecnico:  
Del. Reg. Att. Femminile Basilicata  
Psicologa:  
Fisioterapista:  
Medico Regionale:

ORSINI Maurizio  
MILELLA Giuseppe  
DAGNELLO Marisa  
ELETTI Emanuele  
COSTADURA Silvia  
VESPASIANI Marco  
AMENDOLA Ferdinando

	COGNOME	NOME	DATA DI	SOCIETA'
1	ALLEGRIANO	ELEONORA	20/02/2012	SSDARL WOMEN LECCE
2	ACCOGLI	MARTINA	19/12/2011	ASD FORTITUDO GROTTAGLIE
3	ANNICCHIARICO	LAURA	13/08/2012	ASD REAL SITI
4	CAMPESE	ARIANNA	13/06/2011	APD MEDAGLIE D'ORO
5	CAPONE	AURORA	27/03/2012	SSDARL WOMEN LECCE
6	CIRCIELLO	AURORA MARIA	18/08/2011	AC REAL SITI
7	COSTANTINI	IRENE	14/03/2011	ASD SOCCER DREAM PARABITA
8	D'ANDRIA	MARTA	23/07/2011	ASD FORTITUDO GROTTAGLIE
9	DE FILIPPO	MORENA	25/04/2011	ASD ACCADEMIA MANFREDONIA
10	DEGASPER	VANESSA	13/07/2012	ASD DIMATEAM

11	DI SUMMA	PERLA	13/05/2011	SSDARL GIOVANI CRYOS
12	FRANKLIN	SOFIA	27/08/2011	ASD APULIA TRANI
13	GRANDONE	DESIREE	07/11/2011	AC REAL SITI
14	GRASSO	DESIREE	08/02/2012	ASD SAN GUIDO ACADEMY
15	LA GRUA	MARTINA	28/06/2012	SSDARL WOMEN LECCE
16	LENOCI	MARIA	28/04/2011	ASD PINK SPORT TIME
17	LUZIO	CHIARA	14/05/2012	ASD SOCCER DREAM PARABITA
18	MALVASO	KARLA	30/08/2011	ASD FORTITUDO GROTTAGLIE
19	MATTIA	MARTA	06/10/2011	SSDARL WOMEN LECCE
20	MORGESE	CRISTINA	13/07/2011	ASD PINK SPORT TIME
21	NOVELLINO	FRANCESCA	19/10/2012	ASD GIOVANI CRYOS
22	OPATA	LYDIA NARKEI	02/03/2012	ASD REAL SITI
23	PAOLICELLI	SAMIRA	10/01/2012	ASD FRANCO SELVAGGI
24	PAZIENZA	ANNA	15/05/2012	ASD WONDERFUL BARI S. SPIRITO
25	PETRONIO	GIORGIA	19/02/2011	CALCIO FOGGIA 1920 SRL
26	RESTA	FRANCESCA	13/09/2012	ASD SOCCER DREAM PARABITA
27	SACCHETTI	FLAVIA	02/10/2012	ASD ATLETICO LUCERA
28	SANNA	NOEMI	11/03/2012	ASD TERZO TEMPO
29	SCALERA	GAIA	16/03/2012	ASD PINK ALTAMURA
30	SPADA	BENEDETTA	03/02/2011	ASD SOCCER DREAM PARABITA
31	TORCHETTI	NOEMI	12/09/2011	ASD WONDERFUL BARI S. SPIRITO
32	ZAGARIA	VERONICA	14/12/2011	ASD APULIA TRANI

**In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza (alla mail sottoindicata).**

**Per la prima convocazione le società interessate riceveranno mail con la documentazione da presentare.**

**Per qualsiasi comunicazione ORSINI Maurizio Tel. 392.6629044**

**Mail:**

[sel.apulolucaniasgs@figc.it](mailto:sel.apulolucaniasgs@figc.it)

#### **CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE**

- Ore 15:00 Accredito calciatrici;
- Ore 15:30 Inizio allenamento;
- Ore 17:00 Termine allenamento

**Si ringraziano le Società per la collaborazione.**

## **CONVOCAZIONI CFT BARI – BITETTO**

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Antonio QUARTO, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale di BARI - BITETTO comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno: **Lunedì 24 Novembre 2025: 15,15** Orario allenamento: **15,40**

I calciatori e le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi, borraccia, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **sintetica**.

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario essere in possesso di:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità**;
- Dichiarazione liberatoria minorenni firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare il Responsabile Organizzativo Regionale

Maurizio ORSINI Tel. 392.6629044

In caso di indisponibilità motivata del calciatore o della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione inviando una mail al Responsabile Organizzativo Regionale

cft.pugliasgs@figc.it

## STAFF

Responsabile Tecnico dello Sviluppo: SANNICANDRO Italo

Responsabile Organizzativo Regionale: ORSINI Maurizio

Collaboratore Organizzativo: PAPPAGALLO Luigi

Responsabile Tecnico CFT: TAVARILLI Vincenzo

Allenatore: PONTRELLI Gaetano

Allenatore: MODUGNO Nicola

Preparatore atletico: ACELLA Consalvo

Allenatore dei portieri: MASIELLO Luca

Psicologa: COSTADURA Silvia

Fisioterapista: VESPASIANI Marco

Medico: AMENDOLA Ferdinando

## CALCIATORI CONVOCATI

**CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE**

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
AMATO	ANTONIO	12/03/2012	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
AMORUSO	FRANCESCO	19/08/2012	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
ARMENISE	GIUSEPPE	29/08/2012	SSD INVICTUS LAM ACCADEMY SRL
CANONICO	FRANCESCO	21/06/2012	ASD FOOTBALLITE ADELFA
CAPOGNA	GIANLUCA	25/02/2012	ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
DI GRAVINA	VICTOR	02/09/2012	ASD FOOTBALLITE ADELFA
GIOTTA	GABRIELE	10/02/2012	ACADEMY CALCIO ALBEROBELLO
LABIANCA	GIUSEPPE	23/04/2012	ASD PRO CALCIO BARI
LAMANNA	MARCO	13/02/2012	ASD ATLETICO NOCI
LANOTTE	RUGGIERO	06/02/2012	ACSD ETRA BARLETTA 2008
LUPO	ALESSANDRO	07/03/2012	ASD INTESA SPORT CLUB BARI
MARRANO	VINCENZO	10/03/2012	ASD WONDERFUL BARI S.SPIRITO
MARTIRADONNA	TOMMASO	20/01/2012	ASD SOCCER TRANI
MARZILIANO	PIERDAVIDE	20/02/2012	SSD INVICTUS LAM ACCADEMY SRL
MONTEDURO	ALEX	03/06/2012	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
NATALINO	ALESSANDRO	11/08/2012	ASD LEVANTE BITRITTO
NAVARRA	FRANCESCO	29/02/2012	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
SCARAMUZZI	ARMANDO	13/01/2012	ASD INTESA SPORT CLUB BARI
SQUILLACE	GIUSEPPE	02/01/2012	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
STOLA	EMILIO	10/06/2012	ASD LEVANTE BITRITTO

**CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE**

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
ALBERGA	ANTONIO	04/01/2013	ASD BALSIGNANO SOCCER SCHO
AZZARITI	MATTEO	10/04/2013	ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
BATTISTA	NICOLA	11/09/2013	ASD FOOTBALLITE ADELFA
BELMONTE	ENEA	22/01/2013	ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
CAIATI	ANTONIO FSCO	04/05/2013	ASD NEW FOOTBALL ACADEMY BA
CANNONE	ANDREA	16/02/2013	SSD FIDELIS ANDRIA 2018
CIARDO	NICOLO'	05/08/2013	ASD FREE TIME AZZURRO
DE LUCIA	FRANCESCO	04/08/2013	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
GRAVINA	NICOLA	25/07/2013	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
MAGARELLI	FRANCESCO LUCA	14/02/2013	ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
MOLINO	MATTIA	11/06/2013	ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
NAPOLEONE	ALESSANDRO	02/01/2013	SSD LEVANTE AZZURRO SRL

PETAROSCIA	MARCO	16/09/2013	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
SALAMINO	NICOLA	19/06/2013	ASD FREE TIME AZZURRO
SARACINO	NICOLA	30/11/2013	USD OLIMPIA BITONTO
SERAFINI	FRANCESCO	18/06/2013	ASD PRO CALCIO BARI
SOMMA	MARCO	08/05/2013	ASD PRO CALCIO BARI
TROYSI	CESARE	27/08/2013	USD OLIMPIA BITONTO
UNGARO	MATTIA	28/04/2013	ASD PRO CALCIO BARI
VENTRELLA	MASSIMILIANO	18/01/2013	SSD INVICTUS LAM ACADEMY

**CATEGORIA: UNDER 13, 14 E 15 FEMMINILE**

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
ANTONELLI	MARTINA	23/10/2013	SSC BARI SPA
CALDARULO	SELENE	10/12/2012	ASD ARCOBALENO TRIGGIANO
CICINELLI	CRISTIANA	26/05/2012	ASD PINK SPORT TIME
D'ALOIA	SARA EMMA	17/01/2013	ASD BITETTO
DE RUVO	DIAMANTE	25/12/2013	ASD PINK SPORT TIME
FASCICOLO	AURORA	07/01/2013	SSC BARI SPA
FORNARO	LIDIA	28/02/2012	SSD ESPERIA MONOPOLI ARL
GIORDANO	CLAUDIA	20/03/2013	ASD BITETTO
GUGLIELMI	GIORGIA	24/06/2013	SSC BARI SPA
LADISA	FILOMENA	27/09/2013	ASD PINK SPORT TIME
LAZZO	MIRIAM	16/04/2012	ASD PINK SPORT TIME
MILANO	MIRIAM RITA	26/06/2013	ASD PINK SPORT TIME
MORISCO	ILARIA	14/08/2012	ASD ARCOBALENO TRIGGIANO
PASCAZIO	MATILDE	09/03/2013	ASD PINK SPORT TIME
RUSSO	SARA	03/06/2013	SSC BARI SPA
SANTAMARIA	CATERINA	18/02/2013	ASD PINK SPORT TIME
SEGRETO	MELISSA	27/09/2012	ASD PINK SPORT TIME
SOLFRIZZI	SERENA ANGELA	26/02/2013	SSC BARI SPA
TONIAZZI	VERONICA	07/12/2011	ASD PINK SPORT TIME
TOTA	ANTONIA	22/07/2012	ASD FEMMINILE MOLFETTA

## PROGRAMMA INCONTRI INFORMATIVI

### PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

Si ricorda che:

- a) Le date degli incontri dovranno essere comunicate tramite **e-mail (base.pugliasgs@figc.it)** al Coordinatore Federale Regionale SGS almeno 10 giorni prima della data di effettuazione, indicando anche luogo ed ora di inizio, per la necessaria pubblicazione sul Comunicato Ufficiale;
- b) Uno dei quattro incontri programmati deve riguardare la trattazione di aspetti regolamentari del giuoco del calcio, ovviamente dedicando l'appuntamento ai giovani calciatori, ai tecnici e dirigenti/arbitro, e, possibilmente, ai genitori.

c)

### CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI

Le sottoelencate società hanno presentato, per la corrente stagione sportiva, un elenco relativo alle attività di informazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti, Tecnici, genitori e calciatori, su temi regolamentari, educativi psicopedagogici, tecnici e medici. Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri che si sono svolti o che si svolgeranno a breve:

#### DELEGAZIONE DI BARI

- Società: SSD SPORT FIVE  
Luogo: Palafive "M.Sbiroli" (Via Mummolo – PUTIGNANO (BA))  
Data: 3/12/2025 (ore 15:00)  
Incontro: 2^ riunione  
Tema: "Il Regolamento di gioco nel calcio a 5"  
Relatore: Nicola BIANCO
- Società: ASD FREE TIME AZZURRO & ASD PINK SPORT TIME  
Luogo: C.S. "Olimpic Center" (Via Caldarola – BARI (BA))  
Data: 26/11/2025 (ore 17:00)  
Incontro: 1^ riunione  
Tema: "Alimentazione, salute e performance"  
Relatore: Michele DESIDERATO & M.A. Lucafò
- Società: ASD MONOSPOLIS  
Luogo: C.S. "Tec Sport" ( – MONOPOLI (BA))  
Data: 25/11/2025 (ore 18:30)  
Incontro: 1^ riunione  
Tema: "Regolamento del gioco del calcio"  
Relatore: Vito COSTANTINI
- Società: ASD MONOSPOLIS  
Luogo: C.S. "Tec Sport" ( – MONOPOLI (BA))  
Data: 10/12/2025 (ore 18:30)  
Incontro: 2^ riunione  
Tema: "La postura del giovane calciatore"  
Relatore: Claudio DAMASCO (Osteopata)
- Società: SSD INVICTUS LAM ACADEMY  
Luogo: C.S. "Oratorio" (Via Verdi – MODUGNO (BA))  
Data: 20/11/2025 (ore 18:30)  
Incontro: 1^ riunione  
Tema: "Il ruolo dei genitori nello sport giovanile"  
Relatore: Isabella GENCHI (Psicologa)
- Società: SSD FOOTBALL ACADEMY MOLFETTA  
Luogo: C.S. "Macchie degli Esperti" (Via dei Portuali – MOLFETTA (BA))  
Data: 27/11/2025 (ore 18:00)  
Incontro: 1^ riunione  
Tema: "Presentazione P.O.F. società 2025/26"  
Relatore: Giovanni GIANCASPRO (Presidente)
- Società: USD OLIMPIA BITONTO  
Luogo: C.S. "Olimpia Sport Village" (Via delle Fornaci – BITONTO (BA))  
Data: 24/11/2025 (ore 18:30)  
Incontro: 1^ riunione  
Tema: "Aspetti regolamentari del gioco del calcio"  
Relatore: Nicola DE SANTIS (Tecnico)
- Società: USD OLIMPIA BITONTO  
Luogo: C.S. "Olimpia Sport Village" (Via delle Fornaci – BITONTO (BA))  
Data: 15/12/2025 (ore 18:30)  
Incontro: 2^ riunione  
Tema: "Alimentazione dello sportivo"  
Relatore: Federico ZANGA (Dietologo)
- Società: ASD SPORTIVAMENTE AMICI  
Luogo: C.S. "Specchia Sant'Oronzo" (Via Contrada Fratta – POLIGNANO A MARE (BA))  
Data: 22/11/2025 (ore 18:30)  
Incontro: 1^ riunione  
Tema: "Traumi da sport e primo soccorso"

Relatore: Cosimo Mauro GUADAGNO  
Società: ASD VIRTUS PALESE CALCIO  
Luogo: C.Com. "G. Lovero" (Via Tenente Ranieri – BARI-PALESE (BA))  
Data: 24/11/2025 (ore 17:00)  
Incontro: 1^ riunione  
Tema: "Consegna carta dei diritti e Regolamenti attività di base"  
Relatore: Angelo ZACCARO (Dirigente)

Società: ASD VIRTUS PALESE CALCIO  
Luogo: C.Com. "G. Lovero" (Via Tenente Ranieri – BARI-PALESE (BA))  
Data: 15/12/2025 (ore 17:00)  
Incontro: 2^ riunione  
Tema: "Sport, scuola e famiglia"  
Relatore: Responsabile SAFEGUARDING

## SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE DOPO LE PRIME QUATTRO GIORNATE DI CAMPIONATO

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività dopo le prime quattro giornate di campionato d'intesa con la Società di appartenenza (Comunicato Ufficiale n. 5/SGS del 15/07/2025 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
3.504.811	DE BENEDICTIS NATALE	28/01/2010	30/09/2025	A.S.D. VIRTUS PALESE CALCIO
4.664.805	PICCOLO SAMUEL	11/11/2009	02/10/2025	A.S.D. FUTSAL BARLETTA

## AUTORIZZAZIONE TORNEI

**Il Coordinamento SGS e la LND Puglia, in ottica di regolarità e controllo dei Tornei per le Categorie dell'Attività di Base, ai fini del regolare svolgimento dei Tornei, precisano e ricordano quanto segue:**

**La disputa delle gare dei tornei non deve creare difficoltà allo svolgimento dell'attività Ufficiale Federale. In caso contrario, precedenza all'attività ufficiale.**

Torneo Regionale: **Scouting Cup**  
Organizzato dalle Società: **ASD INTESA SPORT CLUB BARI**  
Categoria di partecipazione: **Esordienti Misti – Pulcini Misti**  
Periodo di svolgimento: **8 Dicembre 2025**

Si ricorda che al termine del Torneo è obbligatorio inviare una relazione finale e le copie delle distinte delle gare effettuate alla mail [sviluppo.puglia@figc.it](mailto:sviluppo.puglia@figc.it).

Di seguito una breve guida per Tornei organizzati dalle Società ed autorizzati:

**Distinta di gara:** Il primo giorno del Torneo dovrà essere effettuato, da parte della Società organizzatrice, il riconoscimento con distinta e tesserini Figc (o documento d'identità). Al termine del Torneo inviare copie delle distinte delle gare effettuate ed inviare una relazione finale alla propria Delegazione di appartenenza.

**NO tempi unici:** ogni gara deve svolgersi in almeno 2 tempi di gioco, tenendo conto del numero di gare previste nella giornata così come espresso nel Regolamento autorizzato.

**Sostituzioni:** tutti i giocatori in distinta devono disputare un tempo intero tra i primi due, pertanto le sostituzioni vanno svolte obbligatoriamente tra il primo ed il secondo tempo. È compito della Società organizzatrice e dei Dirigenti-Arbitro vigilare sull'applicazione della regola.

**Risultato gara:** ogni tempo costituisce una «mini-gara». Il risultato dell'incontro è dato dalla somma dei punti ottenuti nei tempi di gioco, pertanto non si effettua la somma dei gol tra un tempo e gli altri.

**Criteri in caso di parità di punti:** Poiché ogni tempo costituisce mini gara a sé, non sono previsti criteri come la differenza reti o i gol fatti. È necessario applicare i criteri SGS approvati nel Regolamento autorizzato senza poi stravolgerli in eventuali altri documenti creati a posteriori.

**Gare finali ad eliminazione diretta:** nelle Categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici NON sono previste. Si consigliano raggruppamenti finali con 3-4 squadre che si confrontano in gironi all'italiana. Chiaramente dovrà essere applicato quanto previsto dal regolamento autorizzato.

## COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROV. L.N.D. DI BARI

### MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLE GARE

✓ **Eventuali anticipi e/o posticipi rispetto al calendario delle gare possono essere autorizzati dalla segreteria del Delegazione LND di Bari solo previo accordo tra le Società interessate DA COMUNICARE ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDÌ CHE PRECEDE LA GARA per mezzo fax (080.5699024) o e-mail ([cp.bari@lnd.it](mailto:cp.bari@lnd.it)) attraverso l'apposito modulo allegato al C.U. nr 11 del 25\09\2025 della Delegazione di Bari.**

### Terza Categoria

#### GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/11/2025	6 A	WARRIORS CALCIO BARI	REAL MOLFETTA	23/11/2025	18:30	18:00	CAMPO COMUNALE DIOMEDE ER.AR. BARI SAN PAOLO

### ALLIEVI UNDER 17

#### GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/11/2025	3 R	ESPERIA MONOPOLI A R.L.	SPORTLANDIA	23/11/2025	18:00	08:30	
23/11/2025	3 R	REAL PUTIGNANO	ACADEMY CALCIO ALBEROBELL		10:00	11:00	

#### GIRONE F

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/11/2025	3 R	PALO FOOTBALL CLUB	FOOTBALLITE ADELFA	22/11/2025	19:30	17:15	

### ALLIEVI UNDER 16

#### GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/11/2025	3 R	WONDERFUL BARI S. SPIRITO	ATLETICO BARI	23/11/2025	17:00	10:20	

#### GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/11/2025	3 R	OLIMPIA BITONTO	VIRTUS PALO	24/11/2025	16:30	15:00	C.COM."B.PETRONE"ER.ART. MOLFETTA VIA GIOVINAZZO (PRIMA CALA)

**GIRONE E**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/11/2025	3 R	MONOSPOLIS	ACCADEMIA CALCIO MOLA	24/11/2025	17:00	16:30	
26/11/2025	3 R	PRO CALCIO BARI	REAL PUTIGNANO	22/11/2025	16:30		C.S.BARI SPORTING CLUB E.A. BARI LOSETO

**GIOVANISSIMI UNDER 15****GIRONE C**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/12/2025	3 R	AVANTI ALTAMURA	BARI S.P.A. *FCL*	22/11/2025	16:00	17:30	

**GIRONE D**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/12/2025	2 A	INVICTUS LAM ACCADEMY SRL	BRUNO SOCCER SCHOOL		18:30		

**GIRONE E**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/11/2025	3 R	MONOSPOLIS	NICK CALCIO BARI	22/11/2025	18:00	17:00	

**GIOVANISSIMI UNDER 14****GIRONE G**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
27/11/2025	1 R	INVICTUS LAM ACCADEMY SRL	PRO CALCIO BARI		16:30	17:00	
22/11/2025	3 R	MOLFETTA CALCIO SSD ARL	INVICTUS LAM ACCADEMY SRL		19:00	19:30	

**GIRONE H**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
25/11/2025	3 R	SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	BELLAVISTA BITONTO	22/11/2025	15:30	18:00	

**GIRONE I**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/11/2025	3 R	OLIMPIA BITONTO SQ.B *FCL*	REAL OLIMPIA GRAVINA SQ.B *FCL*	22/11/2025			C. S. VICINO EX FEZZATOIA E.A. GRAVINA IN PUGLIA VIA SPINAZZOLA

**PROGRAMMA GARE****RINVIO GARA A DATA DA DESTINARSI**

Si comunica, alla Società dipendenti, che tale pratica a far data dal 1 aprile 2017 non sarà più ammessa. Verranno prese in carico solo le richieste di variazione al calendario pubblicato settimanalmente, previo accordo di entrambe le compagini, SOLO se provviste di data ed ora del rinvio così come da modulistica allegata a questo Comunicato.

**All'uopo, si ribadisce che rinvii a data da destinarsi e variazioni non conformi alle disposizioni impartite non verranno accolte.**

## TERZA CATEGORIA

### GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
BORGOVILLA CALCIO SPORT	NEW CARPEDIEM SPORT BARLE	A	29/11/2025 19:00	CAMPO COM."MANZI-CHIAPUL"E.A	BARLETTA
TRANI	WARRIORS CALCIO BARI	A	29/11/2025 18:00	C."CAPIRRO SPORT VILLAGE"E.A	TRANI
FOOTBALL ACQUAVIVA	FOOTBALLITE ADELFA	A	30/11/2025 16:00	CAMPO COMUNLE "GIAMMARIA"E.A	ACQUAVIVA DELLE FONTI
NEW TEAM CELLAMARE	ATLETICO BISCEGLIE	A	30/11/2025 18:30	C.C DELL'AMICIZIA E.A.MAX 99.P	CAPURSO
NEXT CLUB	FULGOR MOLFETTA 2009	A	30/11/2025 14:30	C.C"S.DIOMEDE"ER.AR SENZ.PUBB.	BARI (SAN PAOLO)
NEXT GEN BISCEGLIE	LIBERTY BARI S.S.D.AR.L.	A	30/11/2025 09:00	C.COM."F. DI LIDDO"E.AR MAX99	BISCEGLIE
REAL MOLFETTA	PUGLIESE	A	30/11/2025 18:00	C.COM."B.PETRONI"ER.ART.	MOLFETTA

### RECUPERO GIRONE A - 4 Giornata dall' 11° minuto del Primo tempo

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
FULGOR MOLFETTA 2009	REAL MOLFETTA	A	28/12/2025 14:30	C.C.COM."B.PETRONI"ER.ART.	MOLFETTA

#### Regolamento LND art 33 comma 4

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità: a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara; b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze: i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente; ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione; iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta; v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione; vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

## ALLIEVI UNDER 17

### GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ACADEMY CALCIO ALBEROBELLO	ESPERIA MONOPOLI A R.L.	R	29/11/2025 17:00	CAM COMN."RUGGERI SCIANNI"E.A	ALBEROBELLO
SPORTLANDIA	POLISPORTIVA NOCI	R	30/11/2025 11:30	COMU"VIALE OLIMPIA"	LOCOROTONDO

### GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	BITETTO	R	30/11/2025 09:00	C. S.VICINO EX FEZZATOIA E.A	GRAVINA IN PUGLIA
AGON CLUB ALTAMURA	PELLEGRINO SPORT C.5	R	02/12/2025 15:00	CAMPO COMU "CAGNAZZI"	ALTAMURA

### GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
LEVANTE BITRITTO SQ.B	AVANTI ALTAMURA	R	30/11/2025 09:00	CAMPO CO. GAETANO SCIREA E.A	BITRITTO
REAL OLIMPIA GRAVINA	FOOTBALL ACADEMY GIOIA	R	29/11/2025 15:30	C. S.VICINO EX FEZZATOIA E.A	GRAVINA IN PUGLIA

**GIRONE D - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
SPORT GIOVANILE MOLFETTA	WONDERFUL BARI S.SPIRITO	R	30/11/2025 10:00	C.COM."B.PETRONI"ER.ART.	MOLFETTA
TORITTO	INTESA SPORT CLUB BARI	R	30/11/2025 10:45	CAMP.COM"MICHELE MORGESE"E.A.	TORITTO

**GIRONE E - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
NICASSIO	FENICKS BARI	R	30/11/2025 09:00	C. COM"PRIN.PE DI PIEMONTE"E.A	TRIGGIANO
VIRTUS PALESE CALCIO	NICK CALCIO BARI	R	03/12/2025 15:30	C.CO.G.LOVERO ER.AR.DR.02/26*	BARI (PALESE)

**GIRONE F - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
PASSEPARTOUT AURORA BARI	PALO FOOTBALL CLUB	R	29/11/2025 15:30	CA"G.PASTORE" EX C.I.A.P.I.	BARI
OLIMPIA BITONTO	FOOTBALL ACQUAVIVA	R	30/11/2025 09:00	C.C DELL'AMICIZIA E.A.MAX 99.P	CAPURSO

**GIRONE G - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
FREE TIME AZZURRO	LEVANTE AZZURRO S.R.L.	R	30/11/2025 10:00	C COMUNALE"M.VARIATO"ER.A	BARI (JAPIGIA)
ARCOBALENO TRIGGIANO	NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	R	01/12/2025 17:30	C. COM"PRIN.PE DI PIEMONTE"E.A	TRIGGIANO

**GIRONE H - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ACADEMY GIOVINAZZO	PRO CALCIO BARI	R	30/11/2025 08:30	C.COM."B.PETRONI"ER.ART.	MOLFETTA
IST. DI CAGNO ABBRESCIA	SOCCER RUVO	R	30/11/2025 09:00	CAMP.COM."F.CAPOCASALE"ER.A	BARI (S.GIROLAMO)

**GIRONE I - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ATLETICO NOCI	NOICATTARO	R	30/11/2025 09:30	CAMPO CO.DE LUCA RESTA"ER.ART	NOCI
POLIMNIA CALCIO	MONOSPOLIS	R	30/11/2025 10:00	C.MAD.D'ALTOMARE"ER.AR MAX 99*	POLIGNANO A MARE

**ALLIEVI UNDER 16****GIRONE A - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
SANTO STEFANO MODUGNO	LEVANTE BITRITTO	R	29/11/2025 18:30	NUO COMUNALE"S.PALMIOTTA"E.A	MODUGNO (C.DA S.STEFANO)
REAL OLIMPIA GRAVINA	SANTERAMO CALCIO	R	30/11/2025 11:00	C. S.VICINO EX FEZZATOIA E.A	GRAVINA IN PUGLIA
PALO FOOTBALL CLUB	AGON CLUB ALTAMURA	R	01/12/2025 17:00	CAMP.COM"MICHELE MORGESE"E.A.	TORITTO

**RECUPERO GIRONE A - 2 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
AGON CLUB ALTAMURA	SANTO STEFANO MODUGNO	R	26/11/2025 15:30	C S."AVANTI 1972"	ALTAMURA

**GIRONE B - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
FREE TIME AZZURRO	ATLETICO BARI	R	29/11/2025 18:00	C COMUNALE"M.VARIATO"ER.A	BARI (JAPIGIA)
ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	WONDERFUL BARI S.SPIRITO	R	30/11/2025 09:30	CAMPO PRIVATO "CARRIERI 2"E.A	MONOPOLI
SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	R	30/11/2025 10:30	C.C"S.DIOMEDE"ER.AR SENZ.PUBB.	BARI (SAN PAOLO)

**GIRONE C - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
WONDERFUL BARI S.SPIRSQ.B	LEVANTE AZZURRO S.R.L.	R	29/11/2025 17:15	CAMPO COMUNAL"SAN PIO" ER.AR.	BARI (SAN PIO)
OLIMPIA BITONTO	EVOLUTION ALTAMURA	R	29/11/2025 17:00	CAMP.COM."F.CAPOCASALE"ER.A	BARI (S.GIROLAMO)
VIRTUS PALO	DIMATEAM	R	30/11/2025 09:00	C.C. A. ANTONUCCI ER.AR.	BITETTO

**GIRONE D - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
MOLFETTA CALCIO SSD ARL	VIRTUS PALESE CALCIO	R	29/11/2025 17:00	C. COM.PAOLO POLI"E.A*DR11/25	MOLFETTA
SPORT GIOVANILE MOLFETTA	INVICTUS LAM ACCADEMY SRL	R	29/11/2025 16:30	C.COM."B.PETRONI"ER.ART.	MOLFETTA
TORITTO	SPORT GIOVANILE MOLFESQ.B	R	29/11/2025 15:00	CAMP COM*"MICHELE MORGESE"E.A.	TORITTO

**GIRONE E - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ESPERIA MONOPOLI A R.L.	PRO CALCIO BARI	R	29/11/2025 15:30	CAMPO PRIVATO "CARRIERI 2"E.A	MONOPOLI
MONOSPOLIS	REAL PUTIGNANO	R	01/12/2025 16:30	CAMPO PRIVATO "CARRIERI 2"E.A	MONOPOLI
ACCADEMIA CALCIO MOLA	KIDS CLUB CONVERSANO	R	02/12/2025 18:30	CAMPO COM"CAD.SUPERGA"ERB.AR	MOLA DI BARI

**GIOVANISSIMI UNDER 15****GIRONE A - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
LA QUERCIA	ESPERIA MONOPOLI A R.L.	R	30/11/2025 09:30	C.COM"TORINO 49"ER.AR	PUTIGNANO
SPORTLANDIA	ATLETICO NOCI	R	30/11/2025 09:30	COMU"VIALE OLIMPIA"	LOCOROTONDO

**GIRONE B - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
SANTERAMO CALCIO	ACADEMY GRAVINA IN PUGLIA	R	30/11/2025 11:00	C.C."G.CASONE"ER.AR. DR PROMOZ	SANTERAMO IN COLLE
PELLEGRINO SPORT C.5	FOOTBALL ACADEMY GIOIA	R	03/12/2025 15:30	CAMPO COMU "CAGNAZZI"	ALTAMURA
AGON CLUB ALTAMURA	GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	R	04/12/2025 15:00	CAMPO COMU "CAGNAZZI"	ALTAMURA

**GIRONE C - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
FREE TIME AZZURRO	AVANTI ALTAMURA	R	29/11/2025 16:30	C COMUNALE"M.VARIATO"ER.A	BARI (JAPIGIA)
LEVANTE BITRITTO	BELLAVISTA BITONTO	R	30/11/2025 11:00	CAMPO CO. GAETANO SCIREA E.A	BITRITTO
BARI S.P.A.	DIMATEAM	R	03/12/2025 15:30	C.C. A. ANTONUCCI ER.AR.	BITETTO

**GIRONE D - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
NOICATTARO	INVICTUS LAM ACCADEMY SRL	R	30/11/2025 10:00	STADIO COMUNALE" M.RIZZO"	NOICATTARO
PRO CALCIO BARI	BRUNO SOCCER SCHOOL	R	30/11/2025 09:30	C.S.BARI SPORTING CLUB E.A.	BARI (LOSETO)
TORITTO	INVICTUS LAM ACCADEMYSQ.B	R	30/11/2025 09:00	CAMP COM*"MICHELE MORGESE"E.A.	TORITTO

**GIRONE E - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
MONOSPOLIS	POLIMNIA CALCIO	R	29/11/2025 17:00	CAMPO PRIVATO "CARRIERI 2"E.A	MONOPOLI
PRO GIOVENTU NOICATTARO	ACCADEMIA CALCIO MOLA	R	30/11/2025 09:30	STADIO"AZZ. D'ITALIA"ERB.ART.	CASTELLANA GROTTA

**GIRONE F - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
OLIMPIA BITONTO	MOLFETTA CALCIO SSD ARL	R	29/11/2025 20:00	C.COM."B.PETRONI"ER.ART.	MOLFETTA
VIRTUS PALESE CALCIO	BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	R	30/11/2025 09:00	C.CO.G.LOVERO ER.AR.DR.02/26*	BARI (PALESE)
WONDERFUL BARI S.SPIRSQ.B	NEW TEAM TERLIZZI	R	30/11/2025 08:45	CAMPO COMUNAL"SAN PIO" ER.AR.	BARI (SAN PIO)

**GIRONE G - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
BITETTO	SPORT GIOVANILE MOLFETTA	R	30/11/2025 11:00	C.C. A. ANTONUCCI ER.AR.	BITETTO
LEVANTE AZZURRO S.R.L.	PAOLO DIGIORGIO	R	30/11/2025 12:00	C COMUNALE"M.VARIATO"ER.A	BARI (JAPIGIA)

**GIRONE H - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
FENICKS BARI	NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	R	30/11/2025 11:00	CAMP.COM."F.CAPOCASALE"ER.A	BARI (S.GIROLAMO)
FOOTBALLITE ADELFA	CALCIOMANIA	R	30/11/2025 09:00	CAMPO COMUNALE ADELFA ER.ART	ADELFA

**GIRONE I - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
CALCIO RAGAZZI VALENZANO PRO CALCIO BARI SQ.B	INTESA SPORT CLUB BARI PASSEPARTOUT AURORA BARI	R R	04/12/2025 16:00 03/12/2025 16:30	C. COM"PRIN.PE DI PIEMONTE"E.A C.S.BARI SPORTING CLUB E.A.	TRIGGIANO BARI (LOSETO)

**GIRONE L - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
KIDS CLUB CONVERSANO FOOTBALL ACQUAVIVA	ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI LEVANTE BITRITTO SQ.B	R R	29/11/2025 17:30 30/11/2025 10:00	STADIO"AZZ. D'ITALIA"ERB.ART. COMUNLE "GIAMMARIA"E.A	CASTELLANA GROTTE ACQUAVIVA DELLE FONTI

**GIOVANISSIMI UNDER 14****GIRONE A - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
BARI S.P.A. INTESA SPORT CLUB BARI	ESPERIA MONOPOLI A R.L. NICK CALCIO BARI	R R	04/12/2025 15:30 04/12/2025 18:15	C.C. A. ANTONUCCI ER.AR. CAMP PRIVATO"TONINO RANA"-B-*	BITETTO BARI (CARBONARA)
ARCOBALENO TRIGGIANO	ATLETICO NOCI	R	29/11/2025 18:00	C. COM"PRIN.PE DI PIEMONTE"E.A	TRIGGIANO

**GIRONE B - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
REAL OLIMPIA GRAVINA ACADEMY ALTAMURA	LEVANTE BITRITTO DIMATEAM	R R	29/11/2025 18:00 01/12/2025 15:30	C. S.VICINO EX FEZZATOIA E.A CAMPO COMU "CAGNAZZI"	GRAVINA IN PUGLIA ALTAMURA
PELLEGRINO SPORT C.5	AGON CLUB ALTAMURA	R	28/11/2025 15:30	CAMPO COMU "CAGNAZZI"	ALTAMURA

**GIRONE C - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
FOOTBALLITE ADELFIGIA NEW GENERATION CAPURSELLO	ACCADEMIA CALCIO MOLA OLIMPIA BITONTO	R R	29/11/2025 15:00 30/11/2025 11:00	CAMPO COMUNALE ADELFIGIA ER.AR C.C DELL'AMICIZIA E.A.MAX 99.P	ADELFIGIA CAPURSO

**GIRONE D - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
SANTERAMO CALCIO EVOLUTION ALTAMURA	BALSIGNANO SOCCER SCHOOL VIRTUS PALESE CALCIO	R R	29/11/2025 15:00 01/12/2025 18:45	C.C."G.CASONE"ER.AR. DR PROMOZ CAMP COM"MICHELE MORGESE"E.A.	SANTERAMO IN COLLE TORITTO

**GIRONE E - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
PALO FOOTBALL CLUB SPORT GIOVANILE MOLFETTA	ACADEMY GIOVINAZZO NEW TEAM TERLIZZI	R R	29/11/2025 17:15 29/11/2025 18:30	CAMP COM"MICHELE MORGESE"E.A. C.COM."B.PETRONE"ER.ART.	TORITTO MOLFETTA
WONDERFUL BARI S.SPIRITO	SOCCER RUVO	R	30/11/2025 10:20	CAMPO COMUNAL"SAN PIO" ER.AR.	BARI (SAN PIO)

**GIRONE F - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ACADEMY CALCIO ALBEROBELL LEVANTE AZZURRO S.R.L.	MONOSPOLIS LA QUERCIA	R R	30/11/2025 10:00 30/11/2025 08:30	CAM COMN."RUGGERI SCIANNI"E.A C COMUNALE"M.VARIATO"ER.A	ALBEROBELLO BARI (JAPIGIA)
POLISPORTIVA NOCI	SPORTLANDIA	R	30/11/2025 11:00	CAMPO CO.DE LUCA RESTA"ER.ART	NOCI

**GIRONE G - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
MOLFETTA CALCIO SSD ARL REAL OLIMPIA TERLIZZI	PRO CALCIO BARI VIRTUS PALO	R R	29/11/2025 19:30 30/11/2025 09:00	COM.PAULO POLI"E.A"DR11/25 COM.PAULO POLI"E.A"DR11/25	MOLFETTA MOLFETTA

**RECUPERO GIRONE H - 2 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
PRO GIOVENTU NOICATTARO	IST. DI CAGNO ABBRESCIA	R	10/12/2025 15:00	CAMPO COMUN.B" NOICATTARO	NOICATTARO

**GIRONE H - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
IST. DI CAGNO ABBRESCIA SANTO STEFANO MODUGNO	FREE TIME AZZURRO BELLAVISTA BITONTO	R R	01/12/2025 16:00 02/12/2025 17:00	CAMP.COM."F.CAPOCASALE"ER.A NUO COMUNALE"S.PALMIOTTA"E.A	BARI (S.GIROLAMO) MODUGNO (C.DA S.STEFANO)
PRO GIOVENTU NOICATTARO	SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	R	03/12/2025 15:00	CAMPO COMUN.B" NOICATTARO	NOICATTARO

**GIRONE I - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
LEVANTE AZZURRO S.R.LSQ.B	INTESA SPORT CLUB BARSQ.B	R	29/11/2025 18:00	C.C."S.DIOMEDE"ER.AR SENZ.PUBB.	BARI (SAN PAOLO)
PRO CALCIO BARI SQ.B	OLIMPIA BITONTO SQ.B	R	30/11/2025 11:30	C.S.BARI SPORTING CLUB E.A.	BARI (LOSETO)

# RISULTATI

## Terza Categoria Bari

**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
(1) BORGOVILLA CALCIO SPORT	- ATLETICO BISCEGLIE	0 - 2
(1) LIBERTY BARI S.S.D.AR.L.	- PUGLIESE	0 - 2
NEW TEAM CELLAMARE	- FOOTBALLITE ADELFA	1 - 4
NEXT CLUB	- FOOTBALL ACQUAVIVA	3 - 2
NEXT GEN BISCEGLIE	- WARRIORS CALCIO BARI	3 - 0
REAL MOLFETTA	- NEW CARPEDIEM SPORT BARLE	1 - 2
(1) TRANI	- FULGOR MOLFETTA 2009	1 - 2

(1) - disputata il 15/11/2025

## UNDER 17 FASE 1

**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R		
POLISPORTIVA NOCI	- REAL PUTIGNANO	1 - 8
SPORTLANDIA	- ACADEMY CALCIO ALBEROBELL	1 - 1

GIRONE B - 2 Giornata - R		
(1) BITETTO	- LEVANTE BITRITTO	1 - 2
GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	- AGON CLUB ALTAMURA	4 - 0

(1) - disputata il 15/11/2025

GIRONE C - 2 Giornata - R		
(1) AVANTI ALTAMURA	- FOOTBALL ACADEMY GIOIA	4 - 0
SANTERAMO CALCIO	- REAL OLIMPIA GRAVINA	8 - 0

(1) - disputata il 15/11/2025

GIRONE D - 2 Giornata - R		
(1) MOLFETTA CALCIO SSD ARL	- INTESA SPORT CLUB BARI	1 - 2
SPORT GIOVANILE MOLFETTA	- TORITTO	2 - 4

(1) - disputata il 17/11/2025

GIRONE E - 2 Giornata - R		
(1) NICK CALCIO BARI	- NICASSIO	9 - 0
(2) VIRTUS PALESE CALCIO	- PRO GIOVENTU NOICATTARO	- R

(1) - disputata il 18/11/2025  
(2) - disputata il 19/11/2025

GIRONE F - 2 Giornata - R		
(1) FOOTBALL ACQUAVIVA	- PALO FOOTBALL CLUB	0 - 1
FOOTBALLITE ADELFA	- PASSEPARTOUT AURORA BARI	3 - 0

(1) - disputata il 15/11/2025

GIRONE G - 2 Giornata - R		
FREE TIME AZZURRO	- ARCOBALENO TRIGGIANO	2 - 1
INVICTUS LAM ACCADEMYSQ.B	- NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	0 - 2

GIRONE H - 2 Giornata - R		
(1) ACADEMY GIOVINAZZO	- INVICTUS LAM ACCADEMY SRL	2 - 0
PRO CALCIO BARI	- IST. DI CAGNO ABBRESCIA	5 - 1

(1) - disputata il 15/11/2025

GIRONE I - 2 Giornata - R		
KIDS CLUB CONVERSANO	- ATLETICO NOCI	2 - 0
(1) MONOSPOLIS	- NOICATTARO	99 - 99

(1) - disputata il 17/11/2025

## UNDER 16 FASE 1

**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

SANTO STEFANO MODUGNO	- PALO FOOTBALL CLUB	0 - 3	
-----------------------	----------------------	-------	--

**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R			
(1) AGON CLUB ALTAMURA	- SANTO STEFANO MODUGNO	-	M
(2) LEVANTE BITRITTO	- SANTERAMO CALCIO	-	W
(3) PALO FOOTBALL CLUB	- REAL OLIMPIA GRAVINA	2 - 3	
(1) - disputata il 18/11/2025			
(2) - disputata il 16/11/2025			
(3) - disputata il 17/11/2025			

GIRONE B - 2 Giornata - R			
(1) ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	- SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	2 - 1	
ATLETICO BARI	- NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	1 - 9	
WONDERFUL BARI S.SPIRITO	- FREE TIME AZZURRO	4 - 0	
(1) - disputata il 18/11/2025			

GIRONE C - 2 Giornata - R			
(1) EVOLUTION ALTAMURA	- DIMATEAM	1 - 0	
(2) LEVANTE AZZURRO S.R.L.	- OLIMPIA BITONTO	5 - 0	
(2) WONDERFUL BARI S.SPIRSQ.B	- VIRTUS PALO	2 - 3	
(1) - disputata il 17/11/2025			
(2) - disputata il 16/11/2025			

GIRONE D - 2 Giornata - R			
INVICTUS LAM ACCADEMY SRL	- MOLFETTA CALCIO SSD ARL	2 - 2	
SPORT GIOVANILE MOLFETTA	- TORITTO	3 - 1	
VIRTUS PALESE CALCIO	- SPORT GIOVANILE MOLFESQ.B	14 - 1	

GIRONE E - 2 Giornata - R			
(1) ESPERIA MONOPOLI A R.L.	- ACCADEMIA CALCIO MOLA	2 - 0	
PRO CALCIO BARI	- MONOSPOLIS	6 - 1	
(1) REAL PUTIGNANO	- KIDS CLUB CONVERSANO	1 - 3	
(1) - disputata il 16/11/2025			

**UNDER 15 FASE 1****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/11/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
ATLETICO NOCI	- SPORTLANDIA	0 - 2	

**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/11/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 1 Giornata - R			
(1) AGON CLUB ALTAMURA	- FOOTBALL ACADEMY GIOIA	2 - 1	
PELLEGRINO SPORT C.5	- SANTERAMO CALCIO	5 - 1	
(1) - disputata il 13/11/2025			

GIRONE D - 1 Giornata - R			
TORITTO	- BRUNO SOCCER SCHOOL	3 - 3	

GIRONE F - 1 Giornata - R			
NEW TEAM TERLIZZI	- BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	8 - 0	

GIRONE I - 1 Giornata - R			
(1) CALCIO RAGAZZI VALENZANO	- WONDERFUL BARI S.SPIRITO	0 - 9	
(1) - disputata il 13/11/2025			

**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R			
ACADEMY CALCIO ALBEROBELL	- ESPERIA MONOPOLI A R.L.	1 - 6	
(1) SPORTLANDIA	- LA QUERCIA	1 - 1	
(1) - disputata il 15/11/2025			

GIRONE B - 2 Giornata - R			
ACADEMY GRAVINA IN PUGLIA	- PELLEGRINO SPORT C.5	0 - 1	
(1) FOOTBALL ACADEMY GIOIA	- GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	-	R
SANTERAMO CALCIO	- AGON CLUB ALTAMURA	3 - 2	
(1) - disputata il 19/11/2025			

GIRONE C - 2 Giornata - R			
(1) BARI S.P.A.	- FREE TIME AZZURRO	-	R
(2) BELLAVISTA BITONTO	- AVANTI ALTAMURA	6 - 2	
(2) DIMATEAM	- LEVANTE BITRITTO	1 - 2	

GIRONE D - 2 Giornata - R			
BRUNO SOCCER SCHOOL	- INVICTUS LAM ACCADEMYSQ.B	0 - 6	
INVICTUS LAM ACCADEMY SRL	- PRO CALCIO BARI	2 - 2	
NOICATTARO	- TORITTO	4 - 4	

(1) - disputata il 19/11/2025

(2) - disputata il 15/11/2025

GIRONE E - 2 Giornata - R			
ACCADEMIA CALCIO MOLA	- MONOSPOLIS	1 - 3	
PRO GIOVENTU NOICATTARO	- NICK CALCIO BARI	1 - 2	

GIRONE F - 2 Giornata - R			
BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	- OLIMPIA BITONTO	3 - 1	
(1) MOLFETTA CALCIO SSD ARL	- NEW TEAM TERLIZZI	1 - 0	
VIRTUS PALESE CALCIO	- WONDERFUL BARI S.SPIRSQ.B	5 - 1	

(1) - disputata il 15/11/2025

GIRONE G - 2 Giornata - R			
LEVANTE AZZURRO S.R.L.	- BITETTO	12 - 0	
(1) PAOLO DIGIORGIO	- IST. DI CAGNO ABBRESCIA	2 - 6	

(1) - disputata il 15/11/2025

GIRONE H - 2 Giornata - R			
ATLETICO ACQUAVIVA	- NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	0 - 5	
FOOTBALLITE ADELFA	- FENICKS BARI	16 - 0	

GIRONE I - 2 Giornata - R			
(1) PRO CALCIO BARI SQ.B	- CALCIO RAGAZZI VALENZANO	-	R
WONDERFUL BARI S.SPIRITO	- INTESA SPORT CLUB BARI	3 - 0	

(1) - disputata il 19/11/2025

GIRONE L - 2 Giornata - R			
(1) ARCOBALENO TRIGGIANO	- KIDS CLUB CONVERSANO	4 - 0	
(1) LEVANTE BITRITTO SQ.B	- ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	-	W

(1) - disputata il 17/11/2025

## UNDER 14 FASE 1

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE G - 4 Giornata - A			
VIRTUS PALO	- REAL OLIMPIA TERLIZZI	0 - 11	

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			
BARI S.P.A.	- ATLETICO NOCI	2 - 2	

GIRONE F - 1 Giornata - R			
(1) SPORTLANDIA	- LA QUERCIA	1 - 3	

(1) - disputata il 12/11/2025

GIRONE I - 1 Giornata - R			
INTESA SPORT CLUB BARSQ.B	- OLIMPIA BITONTO SQ.B	2 - 2	
(1) LEVANTE AZZURRO S.R.LSQ.B	- REAL OLIMPIA GRAVINA SQ.B	15 - 0	

(1) - disputata il 17/11/2025

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R			
ATLETICO NOCI	- ESPERIA MONOPOLI A R.L.	1 - 0	
(1) INTESA SPORT CLUB BARI	- BARI S.P.A.	-	R
(2) NICK CALCIO BARI	- ARCOBALENO TRIGGIANO	11 - 0	

(1) - da disputare il 20/11/2025

(2) - disputata il 16/11/2025

GIRONE B - 2 Giornata - R			
(1) AGON CLUB ALTAMURA	- REAL OLIMPIA GRAVINA	-	R
(2) LEVANTE BITRITTO	- DIMATEAM	-	W
(3) PELLEGRINO SPORT C.5	- ACADEMY ALTAMURA	-	R

(1) - da disputare il 20/11/2025

(2) - disputata il 16/11/2025

(3) - disputata il 19/11/2025

GIRONE C - 2 Giornata - R			
CALCIOMANIA	- OLIMPIA BITONTO	0 - 8	
FOOTBALLITE ADELFA	- NEW GENERATION CAPURSELLO	2 - 1	

GIRONE D - 2 Giornata - R			
(1) BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	- EVOLUTION ALTAMURA	4 - 3	
VIRTUS PALESE CALCIO	- TORITTO	8 - 1	

(1) - disputata il 14/11/2025

GIRONE E - 2 Giornata - R			
ACADEMY GIOVINAZZO	- WONDERFUL BARI S.SPIRITO	0 - 3	
PALO FOOTBALL CLUB	- SPORT GIOVANILE MOLFETTA	0 - 7	
SOCCER RUVO	- NEW TEAM TERLIZZI	2 - 3	

GIRONE F - 2 Giornata - R			
LA QUERCIA	- ACADEMY CALCIO ALBEROBELL	2 - 1	
(1) LEVANTE AZZURRO S.R.L.	- POLISPORTIVA NOCI	23 - 0	
MONOSPOLIS	- SPORTLANDIA	8 - 0	

(1) - disputata il 16/11/2025

GIRONE G - 2 Giornata - R			
REAL OLIMPIA TERLIZZI	- INVICTUS LAM ACCADEMY SRL	3 - 8	

GIRONE H - 2 Giornata - R			
(1) PRO GIOVENTU NOICATTARO	- IST. DI CAGNO ABBRESCIA	-	R

(1) VIRTUS PALO	- MOLFETTA CALCIO SSD ARL	0 - 7	SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	- SANTO STEFANO MODUGNO	3 - 0
(1) - disputata il 16/11/2025			(1) - disputata il 19/11/2025		

GIRONE I - 2 Giornata - R					
(1) PRO CALCIO BARI SQ.B	- LEVANTE AZZURRO S.R.LSQ.B	1 - 5			
REAL OLIMPIA GRAVINA SQ.B	- INTESA SPORT CLUB BARSQ.B	3 - 5			
(1) - disputata il 16/11/2025					

## GARE NON TERMINATE NORMALMENTE

### TERZA CATEGORIA

GIRONE A 4/A 28-12-25 FULGOR MOLFETTA 2009 REAL MOLFETTA K

### UNDER 17

GIRONE E 2/R 19-11-25 VIRTUS PALESE CALCIO PRO GIOVENTU NOICATTARO R  
 GIRONE I 1/R 19-11-25 ATLETICO NOCI MONOSPOLIS R  
 2/A 03-12-25 ATLETICO NOCI KIDS CLUB CONVERSANO P  
 3/A 26-11-25 ATLETICO NOCI POLIMNIA CALCIO P

### UNDER 16

GIRONE A 2/R 26-11-25 AGON CLUB ALTAMURA SANTO STEFANO MODUGNO K  
 2/R 16-11-25 LEVANTE BITRITTO SANTERAMO CALCIO W  
 GIRONE B 5/A 08-12-25 ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI ATLETICO BARI P

### UNDER 15

GIRONE B 2/A 19-11-25 AGON CLUB ALTAMURA SANTERAMO CALCIO K  
 2/R 19-11-25 FOOTBALL ACADEMY GIOIA GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. R  
 GIRONE C 2/R 19-11-25 BARI S.P.A. FREE TIME AZZURRO R  
 GIRONE D 2/A 02-12-25 INVICTUS LAM ACCADEMYSQ.B BRUNO SOCCER SCHOOL P  
 GIRONE I 2/R 19-11-25 PRO CALCIO BARI SQ.B CALCIO RAGAZZI VALENZANO R  
 GIRONE L 2/R 17-11-25 LEVANTE BITRITTO SQ.B ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI W

### UNDER 14

GIRONE A 1/A 02-12-25 ATLETICO NOCI BARI S.P.A. P  
 2/R 20-11-25 INTESA SPORT CLUB BARI BARI S.P.A. R  
 GIRONE B 2/R 20-11-25 AGON CLUB ALTAMURA REAL OLIMPIA GRAVINA R  
 2/R 16-11-25 LEVANTE BITRITTO DIMATEAM W  
 2/R 19-11-25 PELLEGRINO SPORT C.5 ACADEMY ALTAMURA R  
 GIRONE F 2/A 27-11-25 POLISPORTIVA NOCI LEVANTE AZZURRO S.R.L. P  
 GIRONE G 1/R 27-11-25 INVICTUS LAM ACCADEMY SRL PRO CALCIO BARI P  
 GIRONE H 2/R 10-12-25 PRO GIOVENTU NOICATTARO IST. DI CAGNO ABBRESCIA K

### **LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO**

#### **CODICE DESCRIZIONE**

**A** NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO

**B** SOSPESA PRIMO TEMPO

**D** ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

**F** NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

**G** RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

**H** RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI

**I** SOSPESA SECONDO TEMPO

**K** RECUPERO PROGRAMMATO

**M** NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO

**N** GARA REGOLARE

**R** RAPPORTO NON PERVENUTO

**U** SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.

**W** GARA RINVIATA PER ACCORDO

**P** POSTICIPO

# GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, Avv. Giovanni Vincenti, assistito dai sostituti avv.ti Nicola De Mola e Giacomo Cuonzo, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Dr. Nicola Marzella (Delegato della Sezione AIA di Bari) nella riunione del 18 novembre 2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## GARE DEL CAMPIONATO Terza Categoria

### GARE DEL 15/11/2025

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERRANTE FRANCESCO (TRANI)

#### CALCIATORI NON ESPULSI

#### AMMONIZIONE (III INFR)

PANUNZIO IGNAZIO (FULGOR MOLFETTA 2009)  
VINO LEONARDO (TRANI)

CORRIERI DOMENICO (TRANI)

#### AMMONIZIONE (II INFR)

CALO GIOVANNI (BORGOVILLA CALCIO SPORT)  
DEMAJ ARBER (FULGOR MOLFETTA 2009)  
PALASCIANO GIUSEPPE (LIBERTY BARI S.S.D.AR.L.)  
SEMERANO FRANCESCO (PUGLIESE)  
COSIM

CARPAGNANO GENNARO (BORGOVILLA CALCIO SPORT)  
VITARIELLO GIUSEPPE (FULGOR MOLFETTA 2009)  
ANSERVINO CRESCENZO (PUGLIESE)

#### AMMONIZIONE (I INFR)

CRESCENTE ANTONIO (BORGOVILLA CALCIO SPORT)  
GADALETA ANTONIO (FULGOR MOLFETTA 2009)  
XHAF AJ ALMIR (FULGOR MOLFETTA 2009)  
RISOLA ANDREA (LIBERTY BARI S.S.D.AR.L.)  
MARRONE JACOPO (PUGLIESE)  
BALDUCCI CARLO (TRANI)

QUINTO MATTIA (BORGOVILLA CALCIO SPORT)  
PETRUZZELLA GIACINTO (FULGOR MOLFETTA 2009)  
RADICCHIO CRISTIAN (LIBERTY BARI S.S.D.AR.L.)  
SPAGNUOLO VINCENZO (LIBERTY BARI S.S.D.AR.L.)  
NANOCCHIO VINCENZO (PUGLIESE)

### GARE DEL 16/11/2025

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

#### AMMENDA

Euro 50,00 FOOTBALL ACQUAVIVA

a fine gara un soggetto estraneo, qualificatosi come il presidente, entrava nello spogliatoio del DDG chiedendo spiegazioni. Il DDG gliene forniva ma le stesse non soddisfacevo il dirigente che iniziava ad innervosirsi esprimendo la propria opinione il modo acceso. Invitato ad andarsene prima si rifiutava e poi si allontanava proferendo frasi offensive e volgari sulla classe arbitrale.

## **ALLENATORI**

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

DE CANDIA ANTONIO (NEXT GEN BISCEGLIE)  
ORONZO

SCIACOVELLI FRANCESCO (WARRIORS CALCIO BARI)

### **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE**

CANCELLARO  
ALESSANDRO (FOOTBALL ACQUAVIVA)

Proferiva frasi irraguardose ed offensive nei confronti del Direttore di gara. (Art. 36 comma 1 lett. A C.G.S.)

### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

BRUNO MATTIA (FOOTBALL ACQUAVIVA)

Toccava il DDG con l'intento di spingerlo poggiando una mano sulla sua spalla destra.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

GALESI DOMENICO (NEXT CLUB)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

PARADISO PASQUALE (FOOTBALLITE ADELFA)

PARENTE ALESSANDRO (NEW CARPEDIEM SPORT BARLE)

ADDRISO GIANMARCO (NEW TEAM CELLAMARE)

DE MARZO VITO (NEW TEAM CELLAMARE)  
PASQUALE

CRAMAROSSA CRISTIAN (NEXT CLUB)

ARSALE FRANCESCO (REAL MOLFETTA)

SYKAJ SAMUELE (REAL MOLFETTA)

ANGELILLO PIERPAOLO (WARRIORS CALCIO BARI)

SPIZZICO GIUSEPPE (WARRIORS CALCIO BARI)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

BRUNO SEBASTIANO (FOOTBALL ACQUAVIVA)

RICCIARDI MATTIA (FOOTBALL ACQUAVIVA)

SMALDINI IVAN (FOOTBALLITE ADELFA)

CRUDELE GIANLUCA (NEW CARPEDIEM SPORT BARLE)

SCRAVAGLIERI ANTONINO (NEW CARPEDIEM SPORT BARLE)  
FELICE

ELMETKANANY GAMAL (NEW TEAM CELLAMARE)

DI BARI ALESSANDRO (NEXT CLUB)

MARGARITO EMANUELE (NEXT CLUB)

SISTO GIANLUCA (NEXT CLUB)

CILIBERTI MASSIMILIANO (NEXT GEN BISCEGLIE)

DESIMINE ALESSIO (NEXT GEN BISCEGLIE)

EVANGELISTA FRANCESCO (NEXT GEN BISCEGLIE)

MALLARDI ALBERTO (WARRIORS CALCIO BARI)

## **GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 FASE 1**

### **GARE DEL 15/11/2025**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

## **ALLENATORI**

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

STRAMAGLIA VINCENZO (INVICTUS LAM ACCADEMY SRL)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

VOLPICELLA VITTORIO (ACADEMY GIOVINAZZO) LETOURDI ANDREA (LEVANTE BITRITTO)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

DACHILLE MATTIA ORAZIO (PALO FOOTBALL CLUB)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

DAMIANI JACOPO (ACADEMY GIOVINAZZO) PIUMELLI GIUSEPPE (ACADEMY GIOVINAZZO)  
PLATI CHRISTIAN (ACADEMY GIOVINAZZO) VOLPICELLA LUIGI (ACADEMY GIOVINAZZO)  
NUZZI ANTONIO (AVANTI ALTAMURA) ZIENNA SAVERIO (AVANTI ALTAMURA)  
DE ROBERTIS MICHELE (BITETTO) FORTE GIOVANNI (FOOTBALL ACADEMY GIOIA)  
FAYE MOUSSA (INVICTUS LAM ACCADEMY SRL) MOLFETTA NICOLA (LEVANTE BITRITTO)

## **GARE DEL 16/11/2025**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **DIRIGENTI**

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

UVA CORRADO (SPORT GIOVANILE MOLFETTA)

### **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MINERVINI DOMENICO (SPORT GIOVANILE MOLFETTA)  
ANDREA

a fine gara inveiva contro il DDG usando frasi offensive e volgari

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BENEVENTO GIUSEPPE (REAL OLIMPIA GRAVINA) DE ROBERTIS NICOLO (SPORT GIOVANILE MOLFETTA)  
MARTINO FRANCESCO (SPORTLANDIA)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

CARRIERI ANDREA (IST. DI CAGNO ABBRESCIA) GIUSEPPE VITUCCI ANGELO DANILO (TORITTO)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

IBRALIU KLEVIN (ACADEMY ALBEROBELL) CALCIO CAMPANELLI MICHELE (ARCOBALENO TRIGGIANO)  
GUAGNANO PASQUALE (ATLETICO NOCI) BRUNO NICOLAS (FOOTBALLITE ADELFA)  
FIUME COSIMO (FREE TIME AZZURRO) LAGONIGRO GRAZIANO (REAL OLIMPIA GRAVINA)  
LATORRE FABIO (SPORTLANDIA)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

MASCIULLI MATTIA (ACADEMY ALBEROBELL) CALCIO RUSTANI TAIP (ACADEMY ALBEROBELL) CALCIO  
TORTORELLI MICHELE (AGON CLUB ALTAMURA) VICENTI VITO (AGON CLUB ALTAMURA)  
BRATTA SAVERIO (ARCOBALENO TRIGGIANO) GOFFREDO GIANMARCO (ATLETICO NOCI)  
LAERA NATALE (ATLETICO NOCI) GALLO NICOLA (FOOTBALLITE ADELFA)  
LATORRE VITANGELO (FOOTBALLITE ADELFA) CARDINALE GIANLUCA (FREE TIME AZZURRO)  
MARINELLI FRANCESCO (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.) MILELLA SIMONE (IST. DI CAGNO ABBRESCIA)

TORRES DAVIDE	(IST. DI CAGNO ABBRESCIA)	VITTI DAMIANO	(KIDS CLUB CONVERSANO)
DE MEO TOMMASO	(NEW FOOTBALL ACADEMY BARI)	HABIB ELISHA SULEMAN	(PASSEPARTOUT AURORA BARI)
VALERIO GIORGIO	(PASSEPARTOUT AURORA BARI)	SCIALPI MARIANO	(POLISPORTIVA NOCI)
GIOVE DAVIDE	(PRO CALCIO BARI)	LELLA LEONARDO	(PRO CALCIO BARI)
FACENDOLA FILIPPO	(REAL OLIMPIA GRAVINA)	MINERVINI MARCO	(SPORT GIOVANILE MOLFETTA)
SPAGNOLETTA TOMAS	(SPORT GIOVANILE MOLFETTA)		

## **GARE DEL 17/11/2025**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

gara del 17/11/2025 MONOSPOLIS – NOICATTARO

Esaminati gli atti ufficiali: nel corso della gara le Società MONOSPOLIS e NOICATTARO procedevano alla sostituzione di nr. 8 calciatori mentre per questo campionato ne sono previste un massimo di sette;

#### **DELIBERA**

Infliggere alle Società MONOSPOLIS e NOICATTARO la sanzione sportiva della perdita della gara di 0-3 nonché, nonché l'ammenda di € 20,00 cadauna.

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

##### **PERDITA DELLA GARA:**

MONOSPOLIS  
vedi delibera

NOICATTARO  
vedi delibera

##### **AMMENDA**

Euro 20,00 MONOSPOLIS  
vedi delibera

Euro 20,00 NOICATTARO  
vedi delibera

##### **CALCIATORI NON ESPULSI**

##### **AMMONIZIONE (II INFR)**

CUCCOVILLO PARIDE	(INTESA SPORT CLUB BARI)	GUARINI FRANCESCO	(MONOSPOLIS)
-------------------	--------------------------	-------------------	--------------

##### **AMMONIZIONE (I INFR)**

OSTUNI PAOLO	(INTESA SPORT CLUB BARI)	MINAFRA GABRIEL	(MOLFETTA CALCIO SSD ARL)
--------------	--------------------------	-----------------	---------------------------

## **GARE DEL 18/11/2025**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

##### **CALCIATORI NON ESPULSI**

##### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

VITUCCI GIACOMO	(NICASSIO)
-----------------	------------

**AMMONIZIONE (II INFR)**

CAPODIFERRO VITO (NICASSIO)

MENOLASCINA DOMENICO (NICASSIO)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

LOLLINO ALESSIO (NICK CALCIO BARI)

## **GARE DEL CAMPIONATO UNDER 16 FASE 1**

### **GARE DEL 8/11/2025**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

gara del 8/11/2025 SANTO STEFANO MODUGNO - PALO FOOTBALL CLUB

La società PALO FC, con tempestivo ricorso preannunciato e ritualmente inviato alla società SANTO STEFANO MODUGNO, ha adito questo G.S.; rilevato che nella gara in margine citata, la Società SANTO STEFANO MODUGNO ha schierato due tesserati in irregolare partecipazione attiva, nella fattispecie il calciatore Farada Piergiovanni la cui data di nascita è 30/01/2012 ed il calciatore Grilletti Vito Francesco la cui data di nascita è 28/01/2012, quindi impossibilitati a partecipare al campionato di cui alla testata non avendo l'età prevista quando il regolamento del torneo prevedere la possibilità di utilizzare tesserati nati nel 2010 e/o che abbiano compiuto 14 anni di età e che, pertanto, questo Giudice Sportivo;

DELIBERA

- di accogliere il ricorso e di non addebitare la relativa tassa;
- infliggere alla Società SANTO STEFANO MODUGNO la sanzione sportiva della perdita della con il risultato di 0-3 in favore della Società PALO F.C.;
- infliggere al sig. De Leo Pietro l'ammonizione con diffida per aver consentito che si procedesse a schierare atleti non aventi titolo a partecipare; "
- nonché l'ammenda di € 75,00 per non aver impedito che si verificasse tale situazione e aver consentito che prendessero parte al gioco atleti non aventi titolo.

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **PERDITA DELLA GARA:**

SANTO STEFANO MODUGNO  
vedi delibera

#### **AMMENDA**

Euro 75,00 SANTO STEFANO MODUGNO  
vedi delibera

#### **DIRIGENTI**

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

DE LEO PIETRO (SANTO STEFANO MODUGNO)

### **GARE DEL 15/11/2025**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

## **DIRIGENTI**

### **INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE:**

VIOLILLO FRANCESCO (INVICTUS LAM ACCADEMY  
SRL) gare 2

## **ALLENATORI**

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

VITALE ROBERTO (MOLFETTA CALCIO SSD ARL)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

CARELLA PIETRO (INVICTUS LAM ACCADEMY  
SRL)

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

BARRACANE CARLO (INVICTUS LAM ACCADEMY  
SRL)

Proferiva frasi irraguardose ed offensive nei confronti del Direttore di gara. (Art. 36 comma 1 lett. A C.G.S.)

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ANTONICELLI GIOVANNI (PRO CALCIO BARI)

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

ANNESE NICOLA (MOLFETTA CALCIO SSD ARL)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

GURI DEVIS (FREE TIME AZZURRO)  
GADALETA DOMENICO (SPORT GIOVANILE MOLFETTA)

TANGARI FRANCESCO (MOLFETTA CALCIO SSD ARL)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

LORUSSO ANTONELLO (FREE TIME AZZURRO)  
CURCI SALVATORE (MOLFETTA CALCIO SSD ARL)  
PICCINNI DAVIDE (MOLFETTA CALCIO SSD ARL)  
DE CANDIA FRANCESCO (SPORT GIOVANILE MOLFETTA)  
LEOVINO SAMUELE (WONDERFUL BARI S.SPIRITO)

MARTINELLI EMILIO (INVICTUS LAM ACCADEMY  
SRL)  
GADALETA ANDREA (MOLFETTA CALCIO SSD ARL)  
GIANNINI GIOELE (MONOSPOLIS)  
FRANCESC  
MODUGNO VITO (TORITTO)

## **GARE DEL 16/11/2025**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

gara del 16/11/2025 LEVANTE BITRITTO - SANTERAMO CALCIO

Esaminati gli atti ufficiali, Rilevato che:

La gara in epigrafe non incominciata per un guasto alla cabina di tensione dell'impianto elettrico e di illuminazione del campo comunale che non consentiva il regolare svolgimento della stessa; che il comune di Bitritto comunicava che non forniva alcuna garanzia in ordine al ripristino e efficienza dell'impianto; che la responsabilità di quanto evidenziato non può addebitarsi alla società LEVANTE BITRITTO; si demanda al D.P. per la rifissazione.

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

CARAMIA ANDREA (REAL PUTIGNANO)

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

CIAVARELLA NICOLO (KIDS CLUB CONVERSANO) ARMENISE SAMUEL (LEVANTE AZZURRO S.R.L.)  
RECCHIA FABIANO (REAL PUTIGNANO) VINELLA CRISTIAN (REAL PUTIGNANO)

### **GARE DEL 17/11/2025**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BARBIERI NICOLAS (DIMATEAM) CAGGIANO GIOVANNI (EVOLUTION ALTAMURA)  
CUPERTINO SARDONE (EVOLUTION ALTAMURA)  
MARIO

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE (III INFR)**

LORUSSO GABRIELE (EVOLUTION ALTAMURA)

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

LOGLISCI GAETANO (REAL OLIMPIA GRAVINA)

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

ANGELASTRI NICOLA (EVOLUTION ALTAMURA) BARI ANTHONY (PALO FOOTBALL CLUB)  
MINERVA LEONARDO (PALO FOOTBALL CLUB)

### **GARE DEL 18/11/2025**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

gara del 18/11/2025 AGON CLUB ALTAMURA - SANTO STEFANO MODUGNO

Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che il terreno di gioco era reso impraticabile dalla pioggia e, pertanto, non dava inizio alla gara

#### **DEMANDA**

Alla Delegazione Provinciale per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

CAROLILLO MATTIA (ACCADEMIA MONOPOLI) CALCIO

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

D APRILE NICOLAS (SAN PAOLO LEVANTE  
AZZURRO)

# GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 FASE 1

## GARE DEL 12/11/2025

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### CALCIATORI ESPULSI

### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALBENZIO FRANCESCO (SANTERAMO CALCIO)  
PIO

### CALCIATORI NON ESPULSI

### AMMONIZIONE (I INFR)

GUAGNANO PIERDONATO (ATLETICO NOCI)	LAERA MATTIA (ATLETICO NOCI)
NITTI FRANCESCO (BALSIGNANO SCHOOL) SOCCER	FRANKLIN RAFFAELE (NEW TEAM TERLIZZI)
MORAMARCO FLAVIO (PELLEGRINO SPORT C.5)	D ANDREA GIANMARCO (SANTERAMO CALCIO)
RECCHIA FEDERICO (SANTERAMO CALCIO)	ANCONA FEDERICO (SPORTLANDIA)
MASTRO FABIO (SPORTLANDIA)	

## GARE DEL 13/11/2025

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### CALCIATORI ESPULSI

### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZALLI EMANUELE (FOOTBALL ACADEMY GIOIA)

### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALLIU ENDRI (AGON CLUB ALTAMURA)

### CALCIATORI NON ESPULSI

### AMMONIZIONE (II INFR)

RAGONE TOMMASO (AGON CLUB ALTAMURA)	TURMALAJ BRYAN (FOOTBALL ACADEMY GIOIA)
-------------------------------------	---

### AMMONIZIONE (I INFR)

FASANO DANIELE PIO (CALCIO RAGAZZI VALENZANO)	NOVEMBRE MARCO (WONDERFUL BARI S.SPIRITO)
---	---

## GARE DEL 15/11/2025

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### ALLENATORI

### AMMONIZIONE (II INFR)

TIRELLI PAOLO MARIA (AVANTI ALTAMURA)

### CALCIATORI NON ESPULSI

### AMMONIZIONE (III INFR)

REINA SALVATORE (BELLAVISTA BITONTO)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

SQUICCIARINI GIUSEPPE	(AVANTI ALTAMURA)	BACCARO MICHELE	(BELLAVISTA BITONTO)
IANNONE GIUSEPPE	(IST. DI CAGNO ABBRESCIA)	PAVIA ANTONIO	(LEVANTE BITRITTO)
ZONNO GABRIEL NICOLA	(LEVANTE BITRITTO)		

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

BIANCO IVAN	(LA QUERCIA)	SGOBBA GABRIELE	(MOLFETTA CALCIO SSD ARL)
FASCILLA VITO	(PAOLO DIGIORGIO)	LOZITO PAOLO	(PAOLO DIGIORGIO)
MASTROMATTEO DOMINICK	(PAOLO DIGIORGIO)	SETTE GIACOMO	(PAOLO DIGIORGIO)

## **GARE DEL 16/11/2025**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **DIRIGENTI**

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

FINO NICOLA (NEW FOOTBALL ACADEMY BARI)

### **ALLENATORI**

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

ARMENISE GIORGIO (NICK CALCIO BARI) IANNONE GABRIELE MARIA (PRO CALCIO BARI)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

MONACIS MATTEO	(ACADEMY GRAVINA IN PUGLIA)	STORSILLO RAFFAELE	(AGON CLUB ALTAMURA)
TIBURNINO MARCO	(ATLETICO ACQUAVIVA)	DI BARI FRANCESCO	(PRO CALCIO BARI)
LISCO ANDREA	(PRO GIOVENTU NOICATTARO)		

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

NOTARANGELO NUNZIO	(ACCADEMIA CALCIO MOLA)	QUADRELLI DONATO RYAN	(ACCADEMIA CALCIO MOLA)
FOUDALI ADAM	(AGON CLUB ALTAMURA)	RADOGNA VINCENZO GIUSEP	(ATLETICO ACQUAVIVA)
DE BELLIS GIORGIO WILLIAM	(BITETTO)	ROMANAZZI GIUSEPPE	(ESPERIA MONOPOLI A R.L.)
TRALCI LORENZO	(ESPERIA MONOPOLI A R.L.)	DI AW NICHOLAS RAHIM	(INVICTUS LAM ACCADEMY SRL)
MITOROTONDO DAVIDE	(INVICTUS LAM ACCADEMY SRL)	PISCITELLI FRANCESCO	(INVICTUS LAM ACCADEMY SRL)
BERNARDI CRISTIAN	(MONOSPOLIS)	LEPORE CHRISTIAN	(NEW FOOTBALL ACADEMY BARI)
FIorenzo LORENZO	(PELLEGRINO SPORT C.5)	LOMONACO GIUSEPPE	(PELLEGRINO SPORT C.5)
VALENZANO FRANCESCO	(PRO CALCIO BARI)	KONI MARCO	(PRO GIOVENTU NOICATTARO)
LITURRI LUCA	(PRO GIOVENTU NOICATTARO)	MACINAGROSSA GIUSEPPE	(SANTERAMO CALCIO)
SAVOIA MICHELE	(TORITTO)	RAGGI MATTIAS	(WONDERFUL BARI S.SPIRITO)
CASCIVILLA MARIA	FILIPPO (WONDERFUL S.SPIRSQ.B) BARI	GIUNGATO SAMUELE	(WONDERFUL S.SPIRSQ.B) BARI

## **GARE DEL 17/11/2025**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

gara del 17/11/2025 LEVANTE BITRITTO SQ.B - ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI

Esaminati gli atti ufficiali, Rilevato che:

La gara in epigrafe non incominciata per un guasto alla cabina di tensione dell'impianto elettrico e di illuminazione del campo comunale che non consentiva il regolare svolgimento della stessa; che il comune di Bitritto comunicava che non forniva alcuna garanzia in ordine al ripristino e efficienza dell'impianto; che la responsabilità di quanto evidenziato non può addebitarsi alla società LEVANTE BITRITTO; si demanda al D.P. per la rifissazione.

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CONTE GIUSEPPE (KIDS CLUB CONVERSANO)

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

BOLOGNINI DOMENICO (KIDS CLUB CONVERSANO)

FANTASIA  
DENNY

PARADISO (KIDS CLUB CONVERSANO)

## **GARE DEL CAMPIONATO UNDER 14 FASE 1**

### **GARE DEL 13/11/2025**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

SAULLE DOMENICO (VIRTUS PALO)

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

BASILE ALESSANDRO (ATLETICO NOCI)

BOZZI LUCA (BARI S.P.A.)

DE LUCIA ANGELO (INTESA SPORT CLUB  
BARSQ.B)

ROTONDO  
ANGELO

GIACOMO (INTESA SPORT CLUB  
BARSQ.B)

REGINA ANDREA (OLIMPIA BITONTO SQ.B)

### **GARE DEL 14/11/2025**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE (III INFR)**

TSIKLAURI DAVIT (BALSIGNANO SCHOOL) SOCCER

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

LOIACONO NICOLAS (BALSIGNANO SCHOOL) SOCCER

ANCONA ANGELO

(EVOLUTION ALTAMURA)

### **GARE DEL 15/11/2025**

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

GIOTTA GABRIELE	(ACADEMY ALBEROBELL)	CALCIO	GRILLETTI FRANCESCO	VITO (SANTO STEFANO MODUGNO)
-----------------	-------------------------	--------	------------------------	---------------------------------

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE (III INFR)**

RUCCIA GABRIEL	(SANTO STEFANO MODUGNO)
----------------	-------------------------

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

MANGINI GIOVANNI	(ESPERIA MONOPOLI A R.L.)	VERRIELLO LEONARDO	(PALO FOOTBALL CLUB)
------------------	---------------------------	--------------------	----------------------

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

VENEZIANO ANGELO	(ACADEMY ALBEROBELL)	CALCIO	MAMMONE GIOVANNI	RINALDI (ATLETICO NOCI)
ROMANAZZI MATTIA	(ESPERIA MONOPOLI A R.L.)		BATTISTA NICOLA ANDREA	(FOOTBALLITE ADELFA)
CANONICO FRANCESCO	(FOOTBALLITE ADELFA)		LADISA DOMENICO	(INTESA SPORT CLUB BARSQ.B)
LIVULPI MICHELE	(INTESA SPORT CLUB BARSQ.B)		PASTORE GABRIELE	(MONOSPOLIS)
VITTO VITO	(MONOSPOLIS)		LEOVINO EDDIE	(NEW TEAM TERLIZZI)
PALMIERI SAMUELE	(NEW TEAM TERLIZZI)		CALEDERONI MARCO	(REAL OLIMPIA GRAVINA SQ.B)
GESMUNDO GIOELE	(SOCCER RUVO)			

## **GARE DEL 16/11/2025**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

gara del 16/11/2025 LEVANTE BITRITTO – DIMATEAM

Esaminati gli atti ufficiali, Rilevato che: La gara in epigrafe non incominciata per un guasto alla cabina di tensione dell'impianto elettrico e di illuminazione del campo comunale che non consentiva il regolare svolgimento della stessa; che il comune di Bitritto comunicava che non forniva alcuna garanzia in ordine al ripristino e efficienza dell'impianto; che la responsabilità di quanto evidenziato non può addebitarsi alla società LEVANTE BITRITTO;

si demanda al D.P. per la rifissazione.

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

VULPIS ANTONIO	(VIRTUS PALO)
----------------	---------------

## **GARE DEL 18/11/2025**

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

## GARE DEL 19/11/2025

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 19/11/2025 PRO GIOVENTU NOICATTARO - IST. DI CAGNO ABBRESCIA

Il Giudice Sportivo letta la nota con cui la Sezione AIA di Molfetta ha comunicato alla Delegazione Provinciale di Bari non ha provveduto alla designazione del direttore di gara per l'incontro in questione;

Demanda

Al Delegazione di Bari l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.

## ATTIVITÀ DI BASE

# TORNEI ESORDIENTI MISTI - PULCINI MISTI PRIMI CALCI-PICCOLI AMICI S.S. 2026/2026 – NORME GENERALI

1. I tornei avranno inizio da sabato 25 Ottobre 2025 secondo le settimane stabilite sui calendari allegati al presente comunicato.
2. Per i tornei Esordienti e Pulcini ogni società dovrà presentare una lista di **max n. 20 calciatori**, mentre per i tornei Primi Calci e Piccoli Amici la lista è aperta per consentire al maggior numero di bambini tesserati di partecipare all'evento.
3. Uno stesso calciatore **NON** potrà fare parte delle diverse squadre della stessa società.
  - Nel caso che un giocatore di una stessa società prenda parte alle gare delle diverse squadre di una stessa categoria, verrà assegnata la sconfitta a tavolino per la squadra che lo schiererà in campo e verrà assegnata una penalizzazione nella classifica di merito.
4. Ogni calciatore dovrà essere regolarmente tesserato presso la società di appartenenza.
5. Prima di ogni partita ogni squadra dovrà presentare alla società ospitante, **30 minuti** prima dell'inizio della gara, una distinta in duplice copia degli atleti e degli accompagnatori, con i rispettivi numeri di maglia e numeri di matricola dei cartellini.
  - In caso che una squadra non consegnerà alla società ospitante prima del fischio di inizio, una distinta cartacea e i tesserini, la gara non avrà valenza in nessun caso, nemmeno con l'accordo delle due squadre.
6. Prima di ogni partita verrà effettuato il riconoscimento dei giocatori presenti in lista, con l'allenatore, e/o accompagnatore, e/o eventuale medico sociale solo se riconosciuto da tesserino, anch'essi presenti in lista;
  - Nel caso che una squadra presenti in panchina allenatori o accompagnatori non presenti in distinta, gli stessi saranno allontanati dal rettangolo di gioco.
7. Ogni squadra dovrà scendere in campo POSSIBILMENTE con maglie numerate, per facilitare il compito del RICONOSCIMENTO.
8. In caso di condizioni atmosferiche avverse, le squadre sono tenute a presentarsi sempre e comunque sul campo, e a decidere di comune accordo tra le tre parti, "squadra di casa" "squadra ospite", se svolgere o meno la gara.

- In caso che una delle due squadre non si presenti sul campo in condizioni atmosferiche avverse, o non avrà concordato con la società ospitante lo spostamento, avrà partita persa a tavolino per 3-0.

9. Per variazioni di gare da calendario saranno prese in considerazione solo se ci sarà accordo scritto tra le tre parti, squadra ospitante, squadra ospite e organizzazione, da inviare tramite mail a [basesgsbari@gmail.com](mailto:basesgsbari@gmail.com) ;

- Non saranno prese in considerazione richieste di variazione pervenute ad altro indirizzo mail o prevenute entro 24 ore antecedenti l'orario e il giorno della gara;

#### 10. Ammende o carico di società per infrazioni disciplinari – Mancato invio referto

Gli Organi Disciplinari comminano alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie, commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi.

##### a) Rinunce a gare

Per lo corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sottoindicate ammende ed eventuali indennizzi:

Campionato/ Torneo	Nazionale	Regionale	Provinciale e Locale	Esordienti e Pulcini
1° rinuncia	515,00	103,00	25,00	10,00
2° rinuncia	1.032,00	180,00	51,00	25,00
3° rinuncia	1.549,00	351,00	77,00	46,00
4° rinuncia	2.852,00	515,00	103,00	61,00

**N.8.:** La Società che rinuncia per la terza volta a disputare gare è escluso dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale con relativa sanzione pecuniaria.

##### b) Mancata trasmissione referti gara

Entro 48 ore dallo svolgimento della gara DEVONO essere trasmessi i referti gara (in allegato) e relative distinte (in allegato) a mezzo mail a : [basesgsbari@gmail.com](mailto:basesgsbari@gmail.com)  
Qualora il referto non pervenisse alla scrivente Delegazione entro il termine di 7 giorni dalla disputa della gara, sarà applicata un'ammenda di Euro 10,00 per ogni referto mancante.

Per quanto riguarda i regolamenti di gioco si rimanda alla lettura del Comunicato Ufficiale n. 1 FIGC-SGS e successivi.

## GREEN CARD

Comunicato Ufficiale FIGC-SGS n. 1 del 11/07/2025

##### f) “Green Card”

Nelle categorie di base dei Pulcini e degli Esordienti, coloro che vengono preposti alla direzione delle gare potranno utilizzare la cosiddetta “Green Card”, il cartellino verde che premia i giovani calciatori che si rendano protagonisti di particolari gesti di “Fair Play” (Gioco Giusto) o di “Good Play” (Gioco Buono).

In sostanza gesti di significativa sportività nei confronti degli avversari, dell'arbitro, del pubblico e dei compagni di gioco o apprezzabili gesti tecnici.

Solo i casi di particolare Fair Play (Gioco Giusto) dovranno essere segnalati alla Delegazione competente per territorio, che provvederà alla più opportuna divulgazione, informando inoltre il Settore Giovanile e Scolastico che ne assicurerà la pubblicazione sul proprio sito internet.

Il numero di “Green Card” ottenute grazie ai particolari casi di “Fair Play”, motivati e avallati da entrambi i dirigenti e i tecnici delle due squadre, concorrerà, al pari degli altri indicatori, a determinare la graduatoria di merito di entrambe le categorie.

## GREEN CARD ASSEGNATA

Su segnalazione del Delegato Regionale Puglia Calcio a 5 Belviso Federico Giancarlo, presente all'incontro del Torneo Esordienti C5 tra Sportivamente Amici e Futsal Friends Giovinazzo, disputato in data 13/11/2025, comunica che, di concerto con i tecnici presenti, è stata assegnata una GREEN CARD all'atleta Dell'Olio Andrea della società Futsal Friends Giovinazzo.

### SPIEGAZIONE DELLA DINAMICA – GREEN CARD

Durante la gara del Torneo Esordienti C5 – Girone A, valida per la 2ª Giornata del 13/11/2025, si verificava un'azione di gioco nella quale il tesserato del Futsal Friends Giovinazzo, *Andrea Dell'Olio*, entrava in contatto con il tesserato dello Sportivamente Amici, *Andrea Mancini*.

Il dirigente-arbitro presente, sulla base della valutazione iniziale, assegnava una punizione a favore del Futsal Friends Giovinazzo.

Successivamente, lo stesso giocatore Andrea Dell'Olio dichiarava spontaneamente che il fallo era stato commesso da lui ai danni dell'avversario. Tale comportamento ha consentito di rettificare la decisione arbitrale, invertendo correttamente l'assegnazione della punizione a favore della squadra Sportivamente Amici.

### MOTIVAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLA GREEN CARD

Il comportamento del tesserato Andrea Dell'Olio rientra pienamente nei casi previsti per l'attribuzione della Green Card, avendo egli messo in atto un gesto di lealtà sportiva e correttezza:

Auto-sanzionare un fallo o una rimessa a favore della squadra avversaria.

Tale gesto testimonia un elevato senso di fair play, perfettamente in linea con i valori promossi dal Settore Giovanile e Scolastico.

## UNDER 13 CALCIO A 5 #FEMMINILE

### a) Caratteristiche dell'attività

L'attività della categoria "Esordienti, U13 Calcio a 5 Femminile" ha carattere ludico- promozionale e di approfondimento tecnico e formativo e viene organizzata su base strettamente locale.

### b) Organizzazione dell'attività

Le Delegazioni della LND competenti per territorio organizzano l'attività prevedendo due fasi: Torneo Autunnale e Torneo Primavera. Il punteggio della prima fase, ottenuto sommando i punti acquisiti per il rispetto dei principi di etica sportiva, per la disciplina, per il numero di "Green Card" ottenute, per gli aspetti organizzativi e didattici, per il maggior numero di giocatrici utilizzate, oltre ai punti conseguiti sul campo, servirà alla formazione dei gironi relativi alla seconda fase.

Le migliori classificate nella graduatoria di merito di ciascun girone del Torneo Autunnale (prima fase) saranno inserite, nel Torneo Primavera (seconda fase), in appositi gironi, per i quali saranno previste "Feste" a carattere Provinciale e Regionale.

Le rimanenti squadre daranno luogo ad ulteriori gironi per i quali sarà prevista una "Festa" Provinciale conclusiva.

I momenti di incontro con altri Club dovranno prevedere formule composte non solo ed esclusivamente da partite ma anche da attività e proposte tecniche variate e coinvolgenti che mantengano elevata la

motivazione e permettano un adeguato apprendimento, consentendo di far **GIOCARE “TUTTI”** (*attraverso proposte che coinvolgano i giocatori indipendentemente dalle loro abilità*), **“DI PIU”** (*aumentando opportunità di gioco ed impegno motorio*) e **“MEGLIO”** (*variando le esperienze per garantire una formazione completa*).

L'attività della categoria “Esordienti U13” Calcio a 5 Femminile verrà strutturata come indicato di seguito:

- **Esordienti di età mista (nati nel 2013 e nel 2014), U13**

**c) Modalità di svolgimento della partita**

Nella categoria “Esordienti U13” le gare si giocano tra 5 calciatori per squadra.

La gara 5 contro 5 viene giocata in campi la cui lunghezza è compresa tra 28 e 40 m, e larghezza tra 16 e 20 m.

Le porte debbono essere di misure 3x2 m. A tal proposito si precisa che qualora non fossero disponibili le porte, delle dimensioni indicate, sarà possibile utilizzare attrezzature alternative quali paletti o coni, garantendo comunque la sicurezza e l'incolumità dei giovani calciatori.

I palloni devono essere di circonferenza ridotta e peso contenuto convenzionalmente identificabili con il n. 3 a rimbalzo controllato.

La gara, indipendentemente dal numero dei giocatori che si confrontano, verrà suddivisa in 3 tempi di 20 minuti ciascuno, durante i quali tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare come segue:

- Nei **primi due tempi di gioco**, è prevista una interruzione a metà tempo per effettuare obbligatoriamente tutte le sostituzioni. I nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine del tempo, salvo validi motivi di salute.
- Nella seconda parte dei primi due tempi, sono consentite sostituzioni “volanti” libere, durante il gioco, per i giocatori che hanno già preso parte alla prima parte del tempo.
- Se il numero di giocatori è superiore a 10, il tempo verrà diviso in 3 parti. Al termine di ogni parte, si cambiano tutti i giocatori in campo. Nell'ultima parte possono essere effettuate sostituzioni “libere”, durante il gioco, tra coloro che hanno già partecipato a una delle prime parti del tempo (vedi specifica nella tabella della casistica nelle pagine successive).
- **Nel terzo tempo**: sostituzioni libere, utilizzando la modalità delle sostituzioni “volanti”.

Fermo restando la validità sul piano didattico-formativo della suddivisione della gara in 3 tempi di gioco, nel caso in cui le condizioni metereologiche e/o impiantistiche non consentano l'utilizzo di tale formula, i Responsabili Tecnici dei Club che daranno vita agli incontri potranno utilizzare, in via del tutto eccezionale, la formula dei 2 tempi di gioco, della durata di 25 minuti ciascuno.

Qualora il numero di giovani calciatrici partecipanti sia molto elevato e non sia possibile disputare contemporaneamente altre gare sullo stesso campo, si può aumentare il numero dei tempi di gioco fino a quattro: in questo caso, la regola delle sostituzioni rimane la stessa per i primi 2 tempi, con sostituzioni “volanti” sia nel terzo che nel quarto tempo.

Si ricorda altresì che, al fine di migliorare la comunicazione tra bambine e tecnico, sarà possibile e opportuno, nell'arco di ciascun tempo di gioco, utilizzare, da parte di ciascuna squadra, un time-out della durata di 1 minuto.

**d) Limiti di età**

*Esordienti Futsal di età mista U12/U13*

Il Torneo è riservato ai calciatori nati nel 2013 e nel 2014, altresì sarà possibile utilizzare anche giovani che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno di età nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva

(ovvero nati nel 2015 non nati nel 2016). Si consiglia, tuttavia, di limitare a un massimo di 3 il numero di bambine nati nel 2015 presenti nell'attività mista.

**e) Modalità di svolgimento delle gare**

Per favorire un corretto e idoneo apprendimento, si precisa che per ciascuna categoria o fascia d'età sono state previste apposite modifiche regolamentari e normative, che vengono di seguito elencate:

<b>ESORDIENTI U12/U13</b>	
<b>Gara/confronto</b>	MODALITÀ DI GIOCO: "GIOCHIAMO TUTTI, DI PIÙ, MEGLIO. 3 tempi di partita  5 contro 5, abbinando alla gara Proposte Pre-Gara Futsal Challenge,
<b>Tempi di gioco</b>	3 tempi di 20 minuti ciascuno (con possibilità di svolgere 4° tempo di gioco).
<b>Punteggio</b>	1 punto per tempo vinto o pareggiato. 0 punti per tempo perso. I punti si registrano sul referto gara.
<b>Arbitraggio</b>	Le partite devono essere arbitrate da un Dirigente Arbitro. (consigliata anche modalità auto-arbitraggio).
<b>Referto gara</b>	Utilizzare il referto gara predisposto dal SGS, a disposizione presso le Delegazioni e presso il SGS Regionale
<b>Dimensioni campo</b>	Larghezza 16X20 m; lunghezza 28X40 m.
<b>Dimensioni porte</b>	Larghezza 3,00 m; altezza 2,00 m.  È concesso l'utilizzo dei paletti di plastica per delimitare le porte.
<b>Dimensione area di rigore</b>	Come da regolamento di gioco del calcio a 5
<b>Pallone</b>	N°3 rimbalzo controllato.
<b>Calci di punizione</b>	I calci di punizione possono essere diretti o indiretti, come previsto dal regolamento del Giuoco del Calcio a 5".  La distanza della barriera dal punto di battuta nei calci di punizione è di 5 m.
<b>Calcio di rigore</b>	Distanza dischetto del rigore dalla linea di porta: 6 m.
<b>Tiro libero</b>	Distanza dischetto del tiro libero dalla linea di porta: 6 m.
<b>Rimesse laterali</b>	Si effettuano con i piedi, con la palla ferma sulla linea laterale come da regolamento del Calcio a 5; in caso di svolgimento errato è prevista la ripetizione

<b>Rimessa da fondo campo</b>	Il portiere ha 4 secondi per rimettere la palla con le mani.
<b>Retropassaggio con i piedi al portiere</b>	Concesso il retropassaggio al portiere, fatto salvo che la palla non può essere toccata con le mani dal portiere (come da regolamento ufficiale).
<b>Regole per il portiere</b>	Il portiere può mantenere il possesso della palla con le mani all'interno della propria area senza essere ostacolato per un massimo di 4 secondi; superato questo tempo, il possesso sarà assegnato al portiere avversario. Con i piedi, il portiere non ha limiti di tempo e può sempre ricevere pressione dagli avversari. Rimessa dal fondo da eseguire come da regolamento del gioco del calcio a 5, con una zona di no-pressing. Il portiere non può rilanciare la palla con le mani oltre la metà campo. Con i piedi come da regolamento del gioco del calcio a 5.
<b>Zona di no pressing</b>	Durante la rimessa dal fondo, i giocatori avversari devono rimanere dietro la linea del tiro libero (10 m dalla linea di porta e prolungata fino alla linea laterale), permettendo di giocare la palla fuori dall'area di rigore. Il gioco inizia normalmente dopo che il giocatore ha controllato la palla. Il portiere può comunque rimettere la palla in gioco anche se gli avversari non sono dietro la linea del tiro libero, purché questi ultimi non vadano in pressione.
<b>Falli cumulativi</b>	In ogni tempo, dal 6° fallo subito in poi, si ha diritto ad un tiro libero.
<b>Green card</b>	È previsto il cartellino verde "Green Card" per premiare azioni di Fair Play.
<b>Ammonizione</b>	Come previsto dal Regolamento del Gioco del Calcio a 5".
<b>Espulsione</b>	È prevista l'espulsione dal campo per comportamenti particolarmente gravi. La squadra del giocatore espulso gioca in inferiorità numerica per 2' o fino al gol subito, poi si ristabilisce la parità facendo entrare un altro giocatore. Previo accordo con il dirigente arbitro, il giocatore espulso può rientrare in gioco nella frazione successiva alla sua espulsione.
<b>Sostituzioni</b>	Nei <b>primi due tempi di gioco</b> , è prevista una interruzione a metà tempo per effettuare obbligatoriamente tutte le sostituzioni. I nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine del tempo, salvo validi motivi di salute. Nella seconda parte dei primi due tempi, sono consentite sostituzioni "volanti" libere, durante il gioco, per i giocatori che hanno già preso parte alla prima parte del tempo. Se il numero di giocatori è superiore a 10, il tempo verrà diviso in 3 parti. Al termine di ogni parte, si cambiano tutti i giocatori in campo. Nell'ultima parte possono essere effettuate sostituzioni "libere", durante il gioco, tra coloro che hanno già partecipato a una delle prime parti del tempo (vedi specifica nella tabella della casistica nelle pagine successive). <b>Nel terzo tempo:</b> Sostituzioni libere, utilizzando la modalità delle sostituzioni "volanti".
<b>Extra giocatore</b>	Non previsto. In caso i valori delle due squadre siano molto diversi tra di loro si consiglia lo svolgimento della partita a ranghi misti, mescolando quindi i giocatori delle 2 squadre.
<b>Time-out</b>	Ciascun Tecnico in ogni tempo di gioco può richiedere 1 Time-out della durata di 1'. Il Time-out può essere richiesto quando il gioco è fermo.

**Falli cumulativi**

Come da regolamento di gioco del calcio a 5. Ogni tempo a partire dal 6 fallo di squadra e per i successivi si effettua un tiro libero.

Obbligo di parastinchi per tutti i giocatori.

Scarpe adeguate alla superficie di gioco:

- Campi indoor: Devono essere realizzati in parquet o gomma. È richiesto l'uso di scarpe da calcio a 5 con suola liscia (indoor), o in alternativa scarpa da ginnastica.

- Campi outdoor: Possono essere in erba sintetica, terra o erba naturale. In questo caso, è necessario indossare scarpe da calcio a 5 con tacchetto basso (scarpe da calcio a 5 outdoor).

#### **Abbigliamento**

-Campi da calcio a 11: In caso di utilizzo di un campo da calcio a 11 (sintetico, terra o erba naturale) per il gioco del calcio a 5, questo deve essere perimetrato per rispettare le dimensioni previste per il calcio a 5 (28x16 minimo, 42x25 massimo). Anche su questo tipo di terreno è obbligatorio l'uso di scarpe da calcio a 5 outdoor, quindi con tacchetto basso.

#### **Saluti**

Sia all'inizio che al termine della gara deve essere previsto obbligatoriamente il saluto tra le squadre ed il dirigente arbitro in cui le squadre si schierano in linea, una a fianco dell'altra, all'altezza del centrocampo.

Per tutto quanto non descritto in merito a norme e regolamenti che caratterizzano l'attività o formulazione delle graduatorie di merito, si dovrà fare riferimento alle "Norme Generali" della categoria Esordienti e alle "Norme Regolamentari delle Categorie di Base" pubblicate nel CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico ed eventuali successive comunicazioni della corrente stagione sportiva.

**In allegato calendario torneo.**

## **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite bonifico bancario intestato a:

BANCA: UNICREDIT  
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795  
INTESTATO: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite carta di credito;

- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare il pagamento.

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

## **COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA**

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.  
BANCA: UNICREDIT  
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

\*\*\*\*\*

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 4/12/2025.**

L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dal seguente sito internet:

<http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari/comunicati-ufficiali-bari>

**PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE  
IL 20 novembre 2025.**

**IL SEGRETARIO**  
f.to Pierfrancesco DE NICOLO'

**IL DELEGATO PROVINCIALE**  
f.to Emanuele ZONNO

**TORNEO UNDER 13 #FUTSAL FEMMINILE - STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**  
**GIRONE "A" - ANDATA**

	<b>GIRONE "A"</b>	<b>Referente</b>	<b>Campo di Giuoco</b>	<b>Località</b>	<b>Giorno</b>	<b>Ora</b>
1	FEMMINILE MOLFETTA	GADALETA - 3389250844	Palazzetto "Pala Poli" - Via Martiri di Via Fani	MOLFETTA (BA)	SABATO	10:00
2	NEW BISCEGLIE GIRLS	SOLDANO - 3492888137	C.S. "Olimpiadi" - Via Carrara Lamaveta	BISCEGLIE (BT)	DOMENICA	11:00
3	SPORTIVAMENTE AMICI	LIUZZI - 3283656340	C.S. "Specchia Sant'Oronzo" - Contrada Fratta	POLIGNANO A MARE (BA)	MARTEDI	17:30
4	FUTSAL FRIENDS GIOVINAZZO	BAVARO - 3471370905	Palazzetto "D. Palmiotto c5" - Via De Ceglie	GIOVINAZZO (BA)	VENERDI	16:30



**CATEGORIA**  
**U12 UNDER U13**



1^ Giornata - And. Settimana dal 29/11 al 6/12/2025		2^ Giornata - And. Settimana dal 13/12 al 19/12/2025		3^ Giornata - And. Settimana dal 10/01/2026 al 16/01/2026	
FEMMINILE MOLFETTA	NEW BISCEGLIE GIRLS	FUTSAL FRIENDS GIOVINAZZO	FEMMINILE MOLFETTA	FUTSAL FRIENDS GIOVINAZZO	NEW BISCEGLIE GIRLS
SPORTIVAMENTE AMICI	FUTSAL FRIENDS GIOVINAZZO	NEW BISCEGLIE GIRLS	SPORTIVAMENTE AMICI	SPORTIVAMENTE AMICI	FEMMINILE MOLFETTA

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 88/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 16 ottobre 2025;
- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 28, 33, 33bis, 93, 95, 99 quater, 100, 101, 102, 103, 103 bis, 104 e 113 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare gli artt. 28, 33, 33bis, 93, 95, 99 quater, 100, 101, 102, 103, 103 bis, 104 e 113 delle N.O.I.F. secondo il testo di cui all'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

Tali nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b> <b>I “professionisti”</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b> <b>I “professionisti”</b></p>
<p>1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.</p> <p>2. Il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle otto stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.</p> <p>3. Il primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai/dalle calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.</p>	<p>1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile, <b>che stipulano un contratto da professionista o un contratto di apprendistato ai sensi dei commi che seguono.</b></p> <p>2. Il rapporto di prestazione da professionista, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle otto stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.</p> <p>3. Il primo contratto da “professionista” <b>fatto salvo quanto previsto nel comma che segue,</b> può essere stipulato dai/dalle calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.</p> <p><b>4. Possono essere stipulati contratti di apprendistato ai sensi del vigente articolo 30 del Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 36 e dalle disposizioni che seguono.</b></p>

**Al compimento del quattordicesimo anno di età può essere stipulato il solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore;**

**Al compimento del quindicesimo anno, e comunque entro il compimento del ventitreesimo anno d'età, può essere stipulato l'apprendistato professionalizzante;**

**Al compimento del diciottesimo anno, e comunque entro il compimento del ventitreesimo anno d'età, può essere stipulato l'apprendistato per l'alta formazione e ricerca;**

**Il contratto di apprendistato non potrà comunque avere scadenza successiva alla stagione sportiva di compimento del ventitreesimo anno né aver in alcun caso durata superiore a tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice).**

**Al contratto di apprendistato si applicano le disposizioni di legge vigenti riguardanti il limite minimo e massimo di età per la stipula dei contratti di apprendistato, nonché le disposizioni degli Accordi Collettivi.**

**5. Il calciatore e la calciatrice in rapporto di apprendistato può stipulare contratto da professionista o di apprendistato con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 33, per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.**

	<p><b>NORMA TRANSITORIA</b></p> <p><b>Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche per tutti i/le calciatori/calciatrici che abbiano stipulato un contratto di apprendistato prima dell'entrata in vigore del nuovo comma 4. Pertanto detti calciatori/calciatrici acquisiranno lo status di "professionista".</b></p>
<p><b>Art. 33</b> <b>I "giovani di serie"</b></p>	<p><b>Art. 33</b> <b>I "giovani di serie"</b></p>
<p>1. I calciatori e le calciatrici "giovani", dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di "giovani di serie" quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p> <p>2. Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all'ultimo capoverso del successivo comma 2 <i>ter</i>, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all'ultimo capoverso del successivo comma 2 <i>ter</i>, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato <b>oppure</b> un contratto professionistico ai sensi del successivo comma 3, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p>

calciatore/calciatrice), ovvero un contratto professionistico ai sensi del successivo comma 3, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

*2 bis.* La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

*2 ter.* Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato/a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:

a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni

*2 bis.* INVARIATO

*2 ter.* INVARIATO

conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di opzione da parte della società;

b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il/la calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest'ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell'opzione;

c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile nell'ultimo mese di durata del tesseramento con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Qualora il/la calciatore/calciatrice sia trasferito/a a titolo temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all'art. 101, commi 5, 6 e 6 *bis*, sia stato già esercitato.

A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per una ovvero due stagioni sportive, al cui termine è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati/e a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di

3. INVARIATO

“professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato/a, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle otto stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni e per i/le calciatori/calciatrici minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del/della calciatore/calciatrice.

4. INVARIATO

5. INVARIATO

6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. [ABROGATO]

#### **Norme transitorie**

Per tutti i/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 *bis* trova applicazione esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025 per i/le calciatori/calciatrici “giovani di serie” che sottoscrivono un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva. Qualora detto nuovo tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 *bis* va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 *bis* non sarà più applicabile. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.

Il comma 2 *ter* trova applicazione dal 1° luglio 2025.

Le società che hanno tesserato

**6. [ABROGATO]**

7. INVARIATO

**Norme transitorie**

INVARIATO

<p>calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i/le calciatori/calciatrici contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima del 1° luglio 2024 mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista, di durata massima triennale, previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino al 30 giugno 2024. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.</p> <p><b>Norme transitorie per il calcio femminile</b> [ABROGATO]</p>	<p><b>Norme transitorie per il calcio femminile</b> INVARIATO</p>
<p><b>Articolo 33 bis</b> <b>Gli “apprendisti in ambito professionistico” o “apprendisti prof”</b></p>	<p><b>Articolo 33 bis</b> <b>Gli “apprendisti in ambito professionistico” o “apprendisti prof”</b></p>
<p>1. Sono qualificati “apprendisti in ambito professionistico”, di seguito per brevità “apprendisti prof”:</p> <p>a) i/le calciatori/calciatrici, titolari di un contratto di apprendistato di cui all’art. 33, comma 2, per il periodo compreso tra la stagione sportiva successiva a quella iniziata nell’anno in cui hanno compiuto anagraficamente il 19° anno di età ed il termine del contratto di apprendistato;</p> <p>b) i/le calciatori/calciatrici che stipulano con società professionistiche un contratto di apprendistato professionalizzante o di apprendistato di alta formazione e ricerca nelle stagioni sportive successive a quella iniziata nell’anno in cui hanno compiuto anagraficamente il 19° anno di età.</p> <p>2. Per gli “apprendisti prof” trovano applicazione:</p> <p>a) le disposizioni dell'art. 33, comma 2, sulla</p>	<p>[ABROGATO]</p>

<p>durata massima dei contratti di apprendistato;</p> <p>b) le disposizioni di legge vigenti riguardanti il limite minimo e massimo di età per la stipula dei contratti di apprendistato;</p> <p>c) le disposizioni degli Accordi Collettivi.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 93</b> <b>Contratti tra società e tesserati</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 93</b> <b>Contratti tra società e tesserati</b></p>
<p>1. I contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici o gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza o, in relazione alla Serie A femminile, dalla FIGC. Il contratto deve riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro il termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell’ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici e preparatori atletici contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva.</p> <p>I contratti di apprendistato che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti”, “giovani di serie”, “apprendisti</p>	<p>1. I contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i/le calciatori/calciatrici o gli/le allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza o, in relazione alla Serie A femminile, dalla FIGC. Il contratto deve riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro il termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell’ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici e preparatori atletici contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva.</p> <p>I contratti di apprendistato che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i/le calciatori/calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti”, “non professionisti” e</p>

<p>prof” e “non professionisti” devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega o dalle Divisioni di competenza o dalla FIGC.</p> <p>2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari, se esistenti, devono essere portati a conoscenza della Lega o della Divisione competente, mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega/Divisione stessa. Tale adempimento, in presenza di accordi economici, è condizione per il tesseramento dell’operatore sanitario.</p> <p>3. I calciatori/calciatrici “professionisti” o “giovani di serie” e “apprendisti prof” il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Lega di competenza o presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica non possono partecipare a gare ufficiali. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani” o “giovani dilettanti” il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti o presso la Divisione Serie B Femminile non possono partecipare a gare ufficiali.</p> <p>4. La validità di un contratto tra società e calciatore/calciatrice non può essere condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.</p>	<p><b>“professionisti”</b> devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega o dalle Divisioni di competenza o dalla FIGC.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. <b>I/le</b> calciatori/calciatrici “professionisti/e” il cui contratto <b>da professionista</b> o di apprendistato non sia stato depositato presso la Lega di competenza o presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica non possono partecipare a gare ufficiali. <b>I/le</b> calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani” o “giovani dilettanti” il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti o presso la Divisione Serie B Femminile non possono partecipare a gare ufficiali.</p> <p>4. INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 95</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 95</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto</b></p>
<p>1. L’accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice</p>	<p>1. INVARIATO</p>

devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento e di cessione devono essere effettuate attraverso la modalità telematica.

2. Nella stessa stagione sportiva un/una calciatore/calciatrice "professionista" può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il/la calciatore/calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" che si tesserà per società professionistica ed il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" e "apprendista prof" sono soggetti/e alla medesima disposizione. Nella stessa stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice "giovane dilettante" e "non professionista" che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società. È fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 bis, delle N.O.I.F.

3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono utilizzare i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente

2. Nella stessa stagione sportiva un/una calciatore/calciatrice "professionista" può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il/la calciatore/calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" che si tesserà per società professionistica e il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" sono soggetti/e alla medesima disposizione. Nella stessa stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice "giovane dilettante" e "non professionista" che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società. È fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 bis, delle N.O.I.F.

3. INVARIATO

<p>o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.</p> <p>4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC.</p> <p>5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e, per i trasferimenti di calciatrici professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.</p> <p>6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del/della calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.</p> <p>7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al</p>	<p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p> <p>6. INVARIATO</p> <p>7. INVARIATO</p>
--	---

<p>rilascio di un permesso di lavoro.</p> <p>8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal/dalla calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.</p> <p>9. ABROGATO</p> <p>10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.</p> <p>11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei/delle calciatori/calciatrici ed alle cessioni di contratto.</p> <p>12. [ABROGATO]</p> <p>13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle</p>	<p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p> <p>10. INVARIATO</p> <p>11. INVARIATO</p> <p>12. INVARIATO</p> <p>13. INVARIATO</p>
--	---

<p>Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.</p> <p>14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del/della calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.</p> <p>15. È dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.</p>	<p>14. INVARIATO</p> <p>15. È dovuto un equo indennizzo al/<b>alla</b> calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>Art. 99 quater</b> <b>Indennità di preparazione</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 99 quater</b> <b>Indennità di preparazione</b></p>				
<p>1. La società che stipula, entro il 21° anno di età, il primo contratto di lavoro sportivo da “professionista”, a seguito della mancata accettazione da parte del/della calciatore/calciatrice del primo contratto da “professionista” proposto dalla società per la quale lo/a stesso/a era tesserato/a come “giovane di serie” in apprendistato professionalizzante o “apprendista prof”, è tenuta a corrispondere alle società per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, a partire dalla stagione sportiva di compimento del 14° anno di età (“Società Formatrici”) un’ “indennità di preparazione” calcolata secondo la tabella di seguito riportata.</p>	<p>1. La società che stipula, entro il 21° anno di età, il primo contratto di lavoro <b>da professionista</b>, a seguito della mancata accettazione da parte del/della calciatore/calciatrice del primo contratto <b>da professionista</b> proposto dalla società per la quale lo/a stesso/a era tesserato/a <b>con contratto di</b> apprendistato, è tenuta a corrispondere alle società per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, a partire dalla stagione sportiva di compimento del 14° anno di età (“Società Formatrici”) un’ “indennità di preparazione” calcolata secondo la tabella di seguito riportata.</p>				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Categoria della società che stipula il</td> <td style="width: 50%;">Importo dell’ “indennità di preparazione” da</td> </tr> </table>	Categoria della società che stipula il	Importo dell’ “indennità di preparazione” da	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Categoria della società che stipula il</td> <td style="width: 50%;">Importo dell’ “indennità di preparazione” da</td> </tr> </table>	Categoria della società che stipula il	Importo dell’ “indennità di preparazione” da
Categoria della società che stipula il	Importo dell’ “indennità di preparazione” da				
Categoria della società che stipula il	Importo dell’ “indennità di preparazione” da				

primo contratto professionistico	corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 14° e il 15° anno di età	primo contratto professionistico	corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 14° e il 15° anno di età
Serie A	50.000 euro	Serie A	50.000 euro
Serie B	30.000 euro	Serie B	30.000 euro
Serie C	20.000 euro	Serie C	20.000 euro
Serie A Femminile	20.000 euro	Serie A Femminile	20.000 euro
Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell' "indennità di preparazione" da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici a partire dalla Stagione sportiva in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età	Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell' "indennità di preparazione" da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici a partire dalla Stagione sportiva in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età
Serie A	150.000 euro	Serie A	150.000 euro
Serie B	100.000 euro	Serie B	100.000 euro
Serie C	75.000 euro	Serie C	75.000 euro
Serie A Femminile	45.000 euro	Serie A Femminile	45.000 euro
2. Se, dopo la stipula del primo contratto professionistico, il/la calciatore/calciatrice, entro i 12 mesi successivi, viene trasferito/a ad una società di categoria superiore,		2. Se, dopo la stipula del primo contratto <b>da professionista</b> , il/la calciatore/calciatrice, entro i 12 mesi successivi, viene trasferito/a ad una società di categoria superiore,	

<p>quest'ultima è tenuta a corrispondere alle Società Formatrici la differenza tra l'“indennità di preparazione” calcolata in base alla propria categoria di appartenenza e quella dovuta dalla società che ha sottoscritto il precedente contratto professionistico.</p> <p>3. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice sia stato tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, per una frazione della stessa e/o per più di una società formatrice, l'importo annuo dell'“indennità di preparazione” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi.</p> <p>4. Le annualità dell'“indennità di preparazione” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale.</p> <p>5. In tutti i casi, l'“indennità di preparazione” va ridotta delle quote di “premio di formazione tecnica” corrisposte, ai sensi dell'art. 99, alle medesime Società Formatrici di cui al primo comma.</p> <p>6. L'importo dell'indennità è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.</p> <p>7. L'importo relativo all'“indennità di preparazione” non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni</p>	<p>quest'ultima è tenuta a corrispondere alle Società Formatrici la differenza tra l'“indennità di preparazione” calcolata in base alla propria categoria di appartenenza e quella dovuta dalla società che ha sottoscritto il precedente contratto professionistico.</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p> <p>6. INVARIATO</p> <p>7. INVARIATO</p>
---	---

<p>dalla sottoscrizione.</p> <p>8. [ABROGATO]</p> <p>9. Se la corresponsione dell'indennità non viene direttamente regolata tra le parti, le controversie in ordine al pagamento dell'“indennità di preparazione” sono devolute in prima istanza al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.</p> <p>10. Il procedimento è istaurato nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p><b>Norma transitoria</b> [ABROGATO]</p>	<p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p> <p>10. INVARIATO</p> <p><b>Norma transitoria</b> INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 100</b></p> <p style="text-align: center;"><b>I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 100</b></p> <p style="text-align: center;"><b>I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5</b></p>
<p>1. I/le calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione. I/le calciatori/calciatrici di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche.</p> <p>E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal/dalla</p>	<p>1. I/le calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione. I/le calciatori/calciatrici di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche.</p> <p>E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di</p>

<p>calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società cedente.</p> <p>I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.</p> <p>2. La cessione del contratto stipulato con un/una calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.</p> <p>3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.</p> <p>5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale,</p>	<p>apprendistato stipulato dal/dalla calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante” a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società cedente.</p> <p>I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p>
--	--

<p>attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste, previa richiesta attraverso la modalità telematica.</p> <p>7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici fra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.</p> <p>9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla</p>	<p>6. Negli accordi di trasferimento, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste, previa richiesta attraverso la modalità telematica.</p> <p>7. INVARIATO</p> <p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p>
---	--

<p>calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il/la calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.</p> <p>10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del/della calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.</p>	<p>10. INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 101</b></p> <p style="text-align: center;"><b>I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 101</b></p> <p style="text-align: center;"><b>I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5</b></p>
<p>1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva. In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021.</p>	<p>1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva. In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021.</p>

<p>I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5. In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.</p> <p>2. [ABROGATO]</p> <p>3. [ABROGATO]</p> <p>4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.</p> <p>5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, “giocatori e giocatrici di Calcio a 5” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi</p>	<p>I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5. In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p>
---	--

annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:

a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;

b) che sia precisato l’importo convenuto;

c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell’importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.

6 bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:

a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;

b) che sia precisato l’importo convenuto;

c) che la scadenza del vincolo con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

#### **d) ABROGATO**

La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell’importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.

6 bis. INVARIATO

Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:

a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;

b) che sia precisato l'importo convenuto;

c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

*6 ter.* Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" o "non professionisti" tra Società dilettantistiche o di Serie B femminile è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:

a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;

b) che sia precisato l'importo convenuto;

c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a

*6 ter.* INVARIATO

quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del/della calciatore/calciatrice "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente e purché non abbia sottoscritto o non sottoscriva alcun contratto di apprendistato con le società coinvolte. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, e diritto di recesso, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nel secondo trasferimento

## 7. INVARIATO

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del/della calciatore/calciatrice "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, e diritto di recesso, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nel secondo trasferimento temporaneo. Sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

<p>temporaneo. Sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p> <p>9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.</p>	<p>9. INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 102</b> <b>Le cessioni di contratto in ambito professionistico</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 102</b> <b>Le cessioni di contratto in ambito professionistico</b></p>
<p>1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista o "apprendista prof", a condizione che questi vi consentano per iscritto. La cessione del contratto di "apprendistato prof" è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società cedente.</p> <p>2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, fermi restando i limiti temporali previsti per i</p>	<p>1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto <b>da professionista</b> stipulato con un calciatore o una calciatrice "professionista", a condizione che questi vi consentano per iscritto. La cessione del contratto di <b>apprendistato</b> è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società cedente.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti <b>di apprendistato</b>.</p>

contratti degli “apprendisti prof.”.

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del/della calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”;

d) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del/della calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti **di apprendistato**;

d) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti **di apprendistato**. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è

avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un/una calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei/delle calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. Una quota fino al 3% dell'importo globale dell'operazione per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli importi globali degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall'importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega o Divisione della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a a

avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. INVARIATO

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un/una calciatore/calciatrice "professionista" proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei/delle calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. INVARIATO

titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno solare in cui ha compiuto 10 anni e la fine dell'anno solare in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), secondo lo schema seguente:

- Anno del 10° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno dell'11° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 12° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 13° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 14° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 15° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 16° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 17° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 18° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 19° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 20° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 21° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo.

8. Nel caso in cui, in un anno solare, il/la calciatore/calciatrice sia stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per una frazione dello stesso e/o per più di una società, la quota di contributo di solidarietà riferita a quella annualità si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento complessivamente inferiore ai 2 mesi.

8. INVARIATO

Il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato per il tramite della Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento, nei termini e con le modalità previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere assistito dalle stesse garanzie previste dalle norme in materia di tesseramento, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà, corrispondente agli anni solari e/o alle frazioni degli stessi in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società italiane inattive o non più affiliate alla FIGC è versato, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti due capoversi, alla FIGC che ne stabilirà la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà non è dovuto per gli anni solari in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società affiliate a Federazioni estere.

L'importo del contributo di solidarietà e la relativa ripartizione sono determinati dalla Lega della società obbligata al pagamento, attraverso la modalità telematica.

### **Norma Transitoria**

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024.

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni antecedenti al 2 gennaio 2024, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024.

### **Norma Transitoria**

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto **da professionista** che **sono state** concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024 e **per le operazioni di cessione definitiva di contratto di apprendistato** che verranno concluse a **decorrere dal 2 gennaio 2026**.

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni **di cessione definitiva di contratto da professionista** antecedenti al 2 gennaio

	<p>2024, quand’anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024. <b>Non trovano altresì applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto di apprendistato antecedenti al 2 gennaio 2026, quand’anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2026.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 103</b> <b>Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 103</b> <b>Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</b></p>
<p>1. La cessione temporanea del contratto con il/la calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”.</p> <p>La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni</p>	<p>1. La cessione temporanea del contratto <b>da professionista o di apprendistato</b> con il/la calciatore/calciatrice “professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti <b>di apprendistato.</b></p> <p>La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni</p>

conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2 *bis*. [ABROGATO]

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività della cessione.

conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2 *bis*. INVARIATO

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

- a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;
- b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto;
- c) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."

L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal/dalla calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4 bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva e nei casi previsti al successivo comma 8, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle

della cessione.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

- a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;
- b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto;
- c) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti **di apprendistato**.

L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal/dalla calciatore/calciatrice.

4. INVARIATO

4 bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva e nei casi previsti al successivo comma 8, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle

<p>prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:</p> <p>a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del/della calciatore/calciatrice;</p> <p>b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;</p> <p>c) la società cedente stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";</p> <p>d) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quella di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli/delle "apprendisti/e prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.</p> <p>4 ter. Ciascuna società di Serie A, Serie B e Serie C, in un qualsiasi momento, fermi</p>	<p>prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:</p> <p>a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del/della calciatore/calciatrice;</p> <p>b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;</p> <p>c) la società cedente stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti <b>di apprendistato</b>;</p> <p>d) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quella di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti <b>di apprendistato</b>. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.</p> <p>4 ter. Ciascuna società di Serie A, Serie B e Serie C, in un qualsiasi momento, fermi</p>
--	--

restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:

- fino a otto calciatori “professionisti” e/o “apprendisti prof”, acquisiti a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC;
- fino a otto “calciatori professionisti” e/o “apprendisti prof”, trasferiti a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC.

Ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:

- fino a sei calciatrici “professioniste” e/o “apprendiste prof”, acquisite a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC;
- fino a sei calciatrici “professioniste” e/o “apprendiste prof”, trasferite a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC.

Non sono soggette a limitazioni numeriche le cessioni temporanee di contratto dei/delle calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof” che hanno meno di 23 anni di età al 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva.

Indipendentemente dall’età, nessuna società può avere contemporaneamente:

- più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof”, acquisiti/e a titolo temporaneo da uno stesso club;
- più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof” trasferiti/e a titolo temporaneo ad uno stesso club.

restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:

- fino a otto calciatori “professionisti”, acquisiti a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC;
- fino a otto “calciatori professionisti”, trasferiti a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC.

Ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:

- fino a sei calciatrici “professioniste”, acquisite a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC;
- fino a sei calciatrici “professioniste”, trasferite a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC.

Non sono soggette a limitazioni numeriche le cessioni temporanee di contratto dei/delle calciatori/calciatrici “professionisti/e” che hanno meno di 23 anni di età al 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva.

Indipendentemente dall’età, nessuna società può avere contemporaneamente:

- più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e”, acquisiti/e a titolo temporaneo da uno stesso club;
- più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” trasferiti/e a titolo temporaneo ad uno stesso club.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono adottare ulteriori regole per disciplinare le modalità d'impiego dei/delle calciatori/calciatrici trasferiti/e a titolo temporaneo.

6. Non è consentita la cessione, temporanea o definitiva, del contratto con il/la calciatore/calciatrice "professionista" o "apprendista prof." già oggetto di altra cessione temporanea, a meno che questa non sia stata risolta.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del/della calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà, e che:

a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea;

b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli/delle "apprendisti/e prof."

5. INVARIATO

6. Non è consentita la cessione, temporanea o definitiva, del contratto con il/la calciatore/calciatrice "professionista" già oggetto di altra cessione temporanea, a meno che questa non sia stata risolta.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del/della calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà, e che:

a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea;

b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti **di apprendistato**.

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del/della calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice professionista, "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.

In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. INVARIATO

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice "professionista" a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.

In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

### **Norme transitorie**

1. Le modifiche ai commi 1, 5 e 6 entrano in vigore il 1° luglio 2025.

2. Le cessioni temporanee di contratto con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” effettuate prima del 1° luglio 2025, ad esclusione dei contratti preliminari riferiti alla stagione sportiva 2025/2026, hanno efficacia fino alla loro naturale scadenza ma sono da conteggiare nei limiti numerici previsti al successivo punto 3.

3. Il comma 4 *ter* entra in vigore il 1° luglio 2025, ad eccezione del suo primo paragrafo (relativo al limite degli 8 calciatori e delle 6 calciatrici), che entra in vigore il 1° luglio 2027.

Nelle more dell’entrata in vigore del primo paragrafo dell’art. 4 *ter*:

- nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a dieci calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC; e

cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

### **Norme transitorie**

1. Le modifiche ai commi 1, 5 e 6 entrano in vigore il 1° luglio 2025.

2. Le cessioni temporanee di contratto con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” effettuate prima del 1° luglio 2025, ad esclusione dei contratti preliminari riferiti alla stagione sportiva 2025/2026, hanno efficacia fino alla loro naturale scadenza ma sono da conteggiare nei limiti numerici previsti al successivo punto 3.

3. Il comma 4 *ter* entra in vigore il 1° luglio 2025, ad eccezione del suo primo paragrafo (relativo al limite degli 8 calciatori e delle 6 calciatrici), che entra in vigore il 1° luglio 2027.

Nelle more dell’entrata in vigore del primo paragrafo dell’art. 4 *ter*:

- nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a dieci calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC. **Non rientrano nelle limitazioni i calciatori acquisiti e/o**

<p>- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a nove calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC; e</p> <p>- nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a otto calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC; e</p> <p>- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a sette calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC.</p>	<p><b>trasferiti temporaneamente che abbiano stipulato un contratto di apprendistato con la qualifica di “giovani di serie” prima del 1° gennaio 2026; e</b></p> <p>- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a nove calciatori “professionisti” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC; e</p> <p>- nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a otto calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC.</p> <p><b>Non rientrano nelle limitazioni le calciatrici acquisite e/o trasferite temporaneamente che abbiano stipulato un contratto di apprendistato con la qualifica di “giovani di serie” prima del 1° gennaio 2026; e</b></p> <p>- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a sette calciatrici “professioniste” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC.</p>
<p align="center"><b>Art. 103 bis</b></p> <p align="center"><b>Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo</b></p>	<p align="center"><b>Art. 103 bis</b></p> <p align="center"><b>Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo</b></p>
<p>1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche, dei “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di</p>	<p>1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei/delle calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche, dei/delle “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei/delle “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di</p>

calciatori/calciatrici professionisti o “apprendisti prof” possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:

a) si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.

Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.

2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.

3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie”, di trasferimento temporaneo di calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” in una società dilettantistica e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o “apprendisti prof”, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente,

contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “professionisti” possono essere risolti con il consenso delle due società e del/della calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il/la calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:

a) si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.

Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il/la calciatore/**calciatrice** può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.

2. INVARIATO

3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei/**delle** calciatori/calciatrici “giovani di serie”, di trasferimento temporaneo di calciatore/calciatrice “professionista” in una società dilettantistica e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “professionisti”, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un

nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.

4. Le risoluzioni consensuali e l'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo

corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.

4. INVARIATO

5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il/la calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il/la calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo

previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

<p style="text-align: center;"><b>Art. 104</b></p> <p style="text-align: center;"><b>I trasferimenti e le cessioni suppletive</b></p> <p>1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti" tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione. Sono altresì consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessioni di contratto di calciatori/calciatrici "non professionisti" di età superiore a quella sopraindicata soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in favore di società professionistiche, di "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici "professionisti" o "apprendisti prof" tra società partecipanti a competizioni professionistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.</p> <p>2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Federazione, la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l'accordo. Il/la calciatore/calciatrice può partecipare a gare per la società cessionaria nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 39.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 104</b></p> <p style="text-align: center;"><b>I trasferimenti e le cessioni suppletive</b></p> <p>1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti" tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione. Sono altresì consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessioni di contratto di calciatori/calciatrici "non professionisti" di età superiore a quella sopraindicata soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in favore di società professionistiche, di "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici "professionisti" tra società partecipanti a competizioni professionistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.</p> <p>2. INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 113</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Decadenza dal tesseramento per la stipulazione di contratto da "professionista"</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 113</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Decadenza dal tesseramento per la stipulazione di contratto da "professionista"</b></p>
<p>1. Il calciatore e la calciatrice "non professionista", titolare di un tesseramento annuale e privo di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, che, avendo</p>	<p>1. Il calciatore e la calciatrice "non professionista", privo di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, che, avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3</p>

raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche o con società di Serie A femminile, reso esecutivo rispettivamente dalla Lega competente o dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di "professionista":

a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio;

b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.

Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.

#### **Norma transitoria**

Ai soli tesseramenti che si protraggono oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista dall'art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l'art. 113 nella formulazione previgente.

dell'art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche o con società di Serie A femminile, reso esecutivo rispettivamente dalla Lega competente o dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di "professionista":

a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio;

b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.

Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.

#### **Norma transitoria**

Ai soli tesseramenti che **si sono protratti** oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista dall'art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l'art. 113 nella formulazione previgente.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 89/A

Il Presidente Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 114, 116, 117 e 117 bis delle N.O.I.F.;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 16 ottobre 2025;
- di intesa con i Vice Presidenti;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 114, 116, 117 e 117 bis delle N.O.I.F. secondo il testo di cui all'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

Le disposizioni di cui all'art. 114 delle N.O.I.F. entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.

Le disposizioni di cui agli artt. 116, 117 e 117 bis delle N.O.I.F entreranno in vigore il 1° luglio 2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 114</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Stipulazione di un contratto professionistico o da apprendista prof</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 114</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Stipulazione di un contratto professionistico</b></p>
<p>1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” può stipulare un contratto da “professionista” o un contratto da “apprendista prof” nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se decaduto/a dal tesseramento, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile, previo assenso di quest’ultime. Un calciatore tesserato come “professionista” o come “apprendista prof” non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista o “apprendista prof”.</p> <p>2. [ABROGATO]</p> <p>3. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell’art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.</p> <p>4. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista ai sensi dell’art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche o Società di Serie A femminile.</p>	<p>1. Il/la calciatore/calciatrice “non professionista” può stipulare un contratto <b>da professionista o di apprendistato</b> nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se decaduto/a dal tesseramento, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile, previo assenso di quest’ultime. Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a <b>con contratto da professionista</b> non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita <b>con contratto da professionista</b>.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l’età prevista <b>dai commi 3 e 4</b> dell’art. 28, stipuli un contratto <b>da professionista o di apprendistato</b> con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista, ai sensi <b>del previgente</b> art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.</p> <p>4. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista ai sensi <b>del previgente</b> art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto <b>da professionista o il primo contratto di apprendistato</b> con qualsiasi società delle</p>

	Leghe Professionistiche o Società di Serie A femminile.
<b>Art. 116</b> <b>Proroga di tesseramento e stipulazione di contratto in caso di promozione</b>	<b>Art. 116</b> <b>Decadenza del tesseramento in caso di promozione</b>
<p>1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato di Serie C e le società del campionato di Serie B femminile ammesse a quello di Serie A femminile, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori e le calciatrici “non professionisti/e”, in precedenza per essa tesserati/e, a condizione che abbiano l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28. Allo stesso modo le Società hanno il diritto di stipulare con i calciatori e le calciatrici “non professionisti/e” il contratto da “apprendista prof” ai sensi dell’art. 33 <i>bis</i>, nel rispetto dei limiti temporali previsti per tali contratti. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio.</p> <p>1 <i>bis</i>. I calciatori e le calciatrici delle suddette società che risultavano già titolari, nella stagione sportiva precedente, di un contratto di lavoro sportivo hanno diritto di stipulare con la società ammessa al Campionato di Serie C o di Serie A femminile un contratto di lavoro professionistico o un contratto da “apprendista prof” di importo e durata residua non inferiore a quelli del precedente contratto di lavoro sportivo in essere con la medesima società, fermo restando il rispetto dei minimi contrattuali previsti dagli Accordi Collettivi in vigore. Tale diritto va esercitato dal 1° al 10 luglio. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio. Il contratto da “apprendista prof” non può superare i limiti temporali previsti delle disposizioni di legge vigenti e dall’art. 33, comma 2, delle presenti norme.</p>	<p>1. <b>L’ammissione delle</b> società della Lega Nazionale Dilettanti al Campionato di Serie C e <b>l’ammissione delle</b> società del campionato di Serie B femminile a quello di Serie A femminile <b>determina la risoluzione del contratto di lavoro sportivo o di apprendistato eventualmente in essere con i/le calciatori/calciatrici e la decadenza del tesseramento. Sono fatti salvi eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti, ai sensi degli accordi collettivi.</b></p> <p><b>1 bis. [ABROGATO]</b></p>

<p>2. Per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.</p> <p>3. Il mancato puntuale adempimento degli obblighi indicati ai precedenti commi comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.</p>	<p><b>2. [ABROGATO]</b></p> <p>3. Il mancato puntuale adempimento degli obblighi <b>derivanti dai diversi accordi di cui al comma 1</b> comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 117</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof”</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 117</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti/e”</b></p>
<p>1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” determina la decadenza del tesseramento dal giorno indicato nel portale telematico.</p> <p>2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo e da Norme Federali.</p> <p>3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale di un rapporto contrattuale instaurato a titolo definitivo risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il/la calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui</p>	<p>1. La risoluzione del rapporto contrattuale <b>da professionista o di apprendistato</b> con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” determina la decadenza del tesseramento dal giorno indicato nel portale telematico.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale di un rapporto contrattuale instaurato a titolo definitivo risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il/la calciatore/calciatrice “professionista” può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve</p>

al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

3 *bis*. La risoluzione anticipata del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” tesserati/e a titolo temporaneo, intervenuta per cause diverse da quelle di cui all’articolo 103 *bis*, determina il diritto del/della calciatore/calciatrice di ottenere il ripristino dei rapporti con l’originaria società cedente, da richiedersi mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare presso la Lega di appartenenza di quest’ultima. In tal caso:

a) le eventuali clausole relative all’obbligo di riscatto con condizione non ancora verificatasi, opzione e controopzione sono risolte di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati;

c) ai fini dell’utilizzazione sportiva la richiesta di reintegro dovrà essere depositata nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale;

d) è fatto salvo il diritto dell’originaria società cedente di ottenere il risarcimento del danno derivante dall’obbligo di reintegro anticipato del/della calciatore/calciatrice. Il risarcimento non potrà essere inferiore alla retribuzione contrattualmente dovuta al/alla calciatore/calciatrice per il periodo intercorrente tra la data di reintegro e la scadenza originaria del trasferimento temporaneo.

4. Il/la calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” o “apprendista

essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

3 *bis*. La risoluzione anticipata del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” tesserati/e a titolo temporaneo, intervenuta per cause diverse da quelle di cui all’articolo 103 *bis*, determina il diritto del/della calciatore/calciatrice di ottenere il ripristino dei rapporti con l’originaria società cedente, da richiedersi mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare presso la Lega di appartenenza di quest’ultima. In tal caso:

a) le eventuali clausole relative all’obbligo di riscatto con condizione non ancora verificatasi, opzione e controopzione sono risolte di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati;

c) ai fini dell’utilizzazione sportiva la richiesta di reintegro dovrà essere depositata nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale;

d) è fatto salvo il diritto dell’originaria società cedente di ottenere il risarcimento del danno derivante dall’obbligo di reintegro anticipato del/della calciatore/calciatrice. Il risarcimento non potrà essere inferiore alla retribuzione contrattualmente dovuta al/alla calciatore/calciatrice per il periodo intercorrente tra la data di reintegro e la scadenza originaria del trasferimento temporaneo.

#### 4. [ABROGATO]

<p>prof” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.</p> <p>5. La risoluzione del contratto con un/una calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato di Serie C al Campionato Nazionale di Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il/la calciatore/calciatrice già tesserato/a come “professionista”, quello/a già tesserato/a come “apprendista prof” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al/alla quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.</p>	<p>5. La risoluzione del <b>rapporto contrattuale</b> con un/una calciatore/calciatrice “professionista” consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato di Serie C al Campionato Nazionale di Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile e determina la decadenza del tesseramento. <b>Sono fatti salvi eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti, ai sensi degli accordi collettivi.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 117 bis</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “giovani dilettanti”, “giovani di serie”, “giovani” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 117 bis</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti”, “giovani” e dei/delle “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”</b></p>
<p>1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti”, “giovani di serie”, “giovani” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico.</p>	<p>1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i/le calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti”, “giovani” e dei/delle “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico.</p>

2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice non professionista, "giovane dilettante", "giovane di serie" e i "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" possono tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata dalla società o dal calciatore/calciatrice presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione o nel diverso termine previsto dall'Accordo Collettivo.

4. I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti", "giovani di serie" ed i "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio.

2. INVARIATO

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, il/la calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante" e i/le "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" possono tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F. **e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.** A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata dalla società o dal/dalla calciatore/calciatrice presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione o nel diverso termine previsto dall'Accordo Collettivo.

4. I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i/le "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio. **Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo**

<p><b>Norma transitoria</b></p> <p>Il comma 4 entra in vigore dal 1° luglio 2024.</p>	<p><b>tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio.</b></p> <p><b>Norma transitoria</b></p> <p><b>[ABROGATO]</b></p>
---	---